

Allegato B25

Procedura Per la Gestione dei Rifiuti

Linee guida per la gestione dei rifiuti

Revisione n.	Data revisione	Compilatore	Descrizione e motivazione della revisione	Data approvaz.	Approvazione
0	11/06/02	M. Agosta	Prima emissione	15/06/02	G. Bozzetto
1	15/10/02	M. Agosta	Aggiornamento per emissione nuove norme	18/10/02	G. Bozzetto
2	25/02/03	M. Agosta	Aggiornamento per emissione nuove norme e chiarimenti specifici	26/02/03	G. Bozzetto
3	24/11/03	M. Agosta	Aggiornamento normativo	25/11/03	G. Bozzetto
4	26/02/05	M. Agosta	Aggiornamento normativo	28/02/05	G. Bozzetto

LISTA DISTRIBUZIONE							
ADEL	X	ASEE	X	ASID	X	INGE	X
PEOR	X	ASEE/Get1	X	ASID/Dies	X	INGE/Prom	X
PEOR/Orga	X	ASEE/Get2	X	ASID/Assi	X	INGE/Prin	X
PEOR/Pope		ASEE/Gidr	X	ASID/Assi/Diop	X	INGE/Elet	X
PEOR/Sege	X	ASEE/Gidr/Pest	X	ASID/Assi/Diop/PE	X	INGE/Idci	X
		ASEE/Gidr/Pove	X	ASID/Assi/Diop/SI	X	INGE/Teme	X
SECU		ASEE/Gidr/Caff	X	ASID/Plng	X	INGE/Aust	X
SCIN	X	ASSE/Gidr/Sete	X	ASID/Tecn	X	INGE/Serv	X
SNIN		RETE	X	Edison Stoccaggio	X		
COMM	X	EDEN	X			APPR	X
ENMA		EDEN/Oper	X			APPR/Agma	X
		EDEN/Tecn	X	EDISON DG	X	APPR/Appl	X
		EDEN/Terr	X	Arcalgas Sud	X		
		ISE	X			RISV	X
		ISE/Prod	X	Edison per Voi	X		
		ISE/Prod/PM	X				
		ISE/Prod/TA	X				
		MEGS	X				
		SERENE	X				

1.	OBIETTIVO	4
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
4.	TERMINI E DEFINIZIONI.....	7
4.1	RIFIUTO	7
4.2	PRODUTTORE.....	10
4.3	DETENTORE.....	10
4.4	GESTIONE	10
4.5	RACCOLTA.....	10
4.6	INTERMEDIAZIONE.....	10
4.7	SMALTIMENTO.....	11
4.8	RECUPERO	12
4.9	LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI	12
4.10	STOCCAGGIO	12
4.11	ORGANIZZATORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI	12
5.	PRODUZIONE RIFIUTI.....	12
5.1	INDIVIDUAZIONE DEL PRODUTTORE/DETENTORE	12
5.2	LA GENERAZIONE DEL RIFIUTO	17
6.	L'ABBANDONO E IL DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI	19
7.	IL DEPOSITO TEMPORANEO	20
7.1	RIFIUTI PRODOTTI DA EDISON	20
7.1.1	<i>Casistica riguardante il deposito temporaneo.....</i>	<i>22</i>
7.2	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPRESE O FORNITORI ESTERNI	22
8.	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	23
8.1	RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI	23
8.2	RIFIUTI PERICOLOSI	24
8.2.1	<i>Le caratteristiche e gli indici di pericolosità.....</i>	<i>25</i>
8.2.2	<i>Limiti di pericolosità.....</i>	<i>25</i>
8.2.3	<i>Le “voci speculari”</i>	<i>26</i>
8.2.4	<i>Adeguamento classificazione sostanze pericolose.....</i>	<i>26</i>
8.3	IL CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI “CER”.....	27
8.3.1	<i>Il processo di attribuzione dei codici CER.....</i>	<i>27</i>
8.3.2	<i>Elenco dei capitoli del CER.....</i>	<i>28</i>
8.4	CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E CONFERIMENTO IN DISCARICA	29
9.	LA REGISTRAZIONE DI CARICO E SCARICO	30
9.1	IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO	31
9.2	CASISTICA RIGUARDANTE LA REGISTRAZIONE.....	33
10.	AUTORIZZAZIONI / ISCRIZIONI.....	34
10.1	AUTORIZZAZIONI REGIONALI (OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO)	34
10.2	ISCRIZIONI ALL'ALBO (OPERAZIONI DI TRASPORTO, BONIFICA, INTERMEDIAZIONE, GESTIONE IMPIANTI DI TERZI) 34	
10.3	ISCRIZIONI PER PROCEDURE SEMPLIFICATE (OPERAZIONI DI RECUPERO)	35
10.4	NORME TECNICHE E GARANZIE	36
10.5	CASISTICA RIGUARDANTE LE AUTORIZZAZIONI	36

10.6	ADEGUAMENTO AI NUOVI CODICI CER (FASE TRANSITORIA)	37
11.	TRASPORTO DI RIFIUTI	37
11.1	IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI TRASPORTATI.....	38
11.2	TRASPORTI MARITTIMI.....	40
11.3	TRASPORTI TRANSFRONTALIERI	41
11.4	TRASPORTO IN A.D.R.....	42
11.5	CASISTICA RIGUARDANTE IL TRASPORTO.....	43
12.	DENUNCIA ANNUALE (MUD).....	44
13.	GESTIONI PARTICOLARI E/O SPECIFICHE	45
13.1	GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI	45
13.2	BENI DUREVOLI	46
13.3	RIFIUTI SANITARI.....	46
13.4	OLI ESAUSTI	47
13.5	VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI	49
13.6	TERRE DI SCAVO E ROCCE.....	50
13.7	MATERIE PRIME (E PRIME SECONDARIE)	51
13.8	RECUPERO DI MATERIA.....	52
13.9	SCARICO INDIRETTO – RIFIUTI LIQUIDI.....	52
13.10	RIFIUTI DA DEMOLIZIONI	53
13.11	CONSULENTE TRASPORTO MERCI PERICOLOSE.....	53
13.12	AMIANTO.....	55
13.13	GESTIONE DEI RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA	56
13.14	GESTIONE NEI PORTI DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA NAVI	57
13.15	TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA).....	58
14.	ALLEGATI.....	60
14.1	ALLEGATO “A”.....	60
14.2	ALLEGATO “B”	61
14.3	ALLEGATO “C”	62
14.4	ALLEGATO “D”	63
14.5	ALLEGATO “E”	64
14.6	ALLEGATO “F”	65
14.7	ALLEGATO “F1”	66
14.8	ALLEGATO “F2”	67
14.9	ALLEGATO “F3”	68
14.10	ALLEGATO “F4”	69
14.11	ALLEGATO “G”	70

1. OBIETTIVO

La presente linea guida ha l'obiettivo di fornire riferimenti utili e uniformi alla disciplina e agli aspetti riguardanti la produzione e la gestione di rifiuti nell'ambito delle attività gestite dalla EDISON e/o dalle sue Consociate, in conformità alle norme vigenti in materia.

Gli schemi del processo e delle attività della gestione dei rifiuti, le correlazioni con i soggetti interessati e con i capitoli di questa linea guida sono riportati negli allegati "B" e "C" del presente documento.

Date la complessità della legislazione di riferimento e la molteplicità degli ambiti operativi presenti in Edison, risulta necessario che, per assicurare una corretta gestione dei rifiuti, le organizzazioni e/o unità operative, integrino le informazioni contenute in questa linea guida con proprie specifiche procedure e/o istruzioni che definiscano ruoli e compiti, e individuino metodi e strumenti, adeguati alle loro attività, tramite una analisi approfondita dei propri processi e dei rifiuti generati dagli stessi in termini qualitativi, quantitativi, temporali.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida si applica a tutte le unità della EDISON e delle sua Consociate.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 9/5/68	Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli
D.M. 22/02/84	Modalità di tenuta dei registri di cui all'art. 8 del DPR 691/82, concernente l'attuazione della direttiva CEE 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati.
Delibera 27/7/84	Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del DPR 915/82, concernente lo smaltimento dei rifiuti (<i>abrogata in parte</i>)
D.M. 31/10/91 n. 459	Regolamento recante norme sul trasporto marittimo dei rifiuti in colli
D. Lgs. 27/1/92 n. 95	Attuazione delle direttive 75/439/CEE 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati.
Reg. CEE 1/2/93 n. 259	Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.
L. 25/1/94 n. 70	Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
D.M. 5/9/94	Attuazione articoli 2 e 5 del Decreto Legge 8 luglio 1994 n. 438 recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.
Decisione 24/11/94 n. 774	Decisione della Commissione del 24/22/94 relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

D.M. 4/5/95 e 31/12/01	Procedure il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo o del nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.
D. M. 16/5/96 n. 392	Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati.
D. Lgs. 5/2/97 n. 22	Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
DPCM 21/3/97	Sostituzione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale, previsto dall'articolo 6 della L. 25/1/94 n. 70.
D. Lgs. 8/11/97 n. 389	Modifiche e integrazioni al D. Lgs. 5/2/97 n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e rifiuti di imballaggio.
D.M. 5/2/98	Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 5/2/97 n. 22.
D.M. 11/3/98 n. 141	Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica (<i>abrogato</i>)
D.M. 1/4/98 n. 145	Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del D. Lgs. 5/2/97 n. 22.
D.M. 1/4/98 n. 148	Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del D. Lgs. 5/2/97 n. 22.
D.M. 28/4/98 n. 406	Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
D.M. 21/7/98 n. 350	Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del D. Lgs. 5/2/97 n. 22.
D. M. 4/8/98 n. 372	Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti.
Circ. 4/8/98 n. GAB/DEC/812	Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal DM 1/4/98 n. 145 e dal DM 1/4/98 n. 148.
D.M. 3/9/98 n. 370	Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.
L. 9/12/98 n. 426	Nuovi interventi in campo ambientale.
DPCM 31/3/99	Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 1999.
Direttiva CEE n. 31 del 26/4/99	Direttiva del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (<i>attuata da Dlgs 36/03</i>)
Circ. 28/6/99 n. 3402/V/MIN	Chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto
D. Lgs. 4/2/00 n. 40	Attuazione della direttiva 96/35/C relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose.
Delib. Albo 4/4/00	Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti

D.M. 26/6/00 n. 219	Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del D. Lgs. 5/2/97 n. 22.
Direttiva CEE n. 53 del 18/09/00	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso.
Circ. 28/7/00 n. UL/2000/10103	Applicabilità del D. Lgs. 22/97 alle terre e rocce da scavo
L. 23/3/01 n. 93 (art. 10)	Disposizioni in campo ambientale.
Circ. 11/12/01 n. 104/E	Obbligo di numerazione e vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti.
L. 21/12/01 n. 443	Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
Norma UNI 10802	Campionamento, analisi, metodiche standard – Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati.
Direttiva Min. Ambiente 9/4/02	Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.
D.M. 12/6/02 n. 161	Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5/2/97 n. 22, relativo alla individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
D.L. 8/7/02 n. 138 – art. 14	Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
L. 31/7/02 n. 179 – artt. 18, 23,24	Disposizioni in materia ambientale
L. 8/8/02 n. 178	Conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138
DPCM 24/12/02	Approvazione del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003
Delib. Min. Amb. 30/1/03	Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5)
D.Lgs. 13/1/03 n. 36	Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alla discarica di rifiuti.
D.M. 13/3/03	Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.
D.Lgs. 24/06/03 n. 182	Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico.
L. 15/11/03 n. 306 art. 23	Comunitaria 2003 – art. 23: Rifiuti, terre e rocce da scavo.
L. 27/2/04 n. 47 – art. 10 bis	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 dicembre 2003 n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Circ. 9/3/04 n. UL/2004/1825	Normative riguardanti le acque di sentina, di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182. Chiarimenti ed applicazioni delle modifiche introdotte con la legge 27 febbraio, n. 47.
D.M. 29/7/04 n. 248	Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto”
Delega Ambientale 2004	Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

4. TERMINI E DEFINIZIONI

Si riportano di seguito solo i termini e le definizioni principali citate nelle norme di riferimento (vedi cap. 3). Per le restanti si rimanda alla consultazione delle norme stesse.

4.1 Rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato "A" del D.Lgs. 22/1997 (e successive modifiche e integrazioni) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

A maggior chiarimento di tale definizione che rende vago e incerto il suo significato e, quindi, imprecisato il campo di applicazione dell'intero decreto che dovrebbe disciplinare la gestione dei rifiuti, il Ministero dell'Ambiente si è pronunciato prima con la circolare 28 giugno 1999, poi attraverso l'emanazione dell'articolo 14 del D.L. 138/02 (conversione in legge 8 agosto 2002 n. 178) (su quest'ultimo rimangono dubbi sulla legittimità da parte della Corte di Giustizia Europea e della Magistratura Italiana).

In questi documenti viene ribadito che "per qualificare rifiuto una sostanza, un materiale, o, più in generale, un bene, risulta determinante il comportamento che il soggetto detentore tiene o è obbligato a tenere o intende tenere. Ciò premesso, sul concreto piano operativo l'accertamento del fatto, dell'obbligo o dell'intenzione di disfarsi si configura nei modi seguenti:

- 1. Un soggetto si disfa di qualche cosa quando è in atto o è stata effettuata un'attività di smaltimento; o di recupero. In tal caso, la qualificazione di un materiale, di una sostanza o di un oggetto come rifiuto emerge dal fatto stesso dell'effettuazione, in atto o passata, di un'operazione di recupero o smaltimento secondo gli allegati "B" e "C" del D.Lgs. 5/2/97 n. 22 (vedi elenco allegato "D" della presente linea guida)*
- 2. Ricorre, invece, l'obbligo di disfarsi quando la destinazione di un materiale, di una sostanza o di un oggetto allo smaltimento o al recupero, nel senso sopra precisato, è imposta direttamente dalla legge (si pensi ad esempio agli oli usati e alle batterie esauste) o da un provvedimento dell'autorità o deriva dalla stessa natura del materiale considerato, che non è idoneo alla sua funzione originaria e può, eventualmente, essere impiegato in un ciclo produttivo previo trattamento, o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato "D" del D.Lgs. 5/2/97 n. 22.*
- 3. Più delicato è invece accertare se un soggetto abbia intenzione di disfarsi di qualche cosa. In questo caso, infatti, vengono in questione tutti i materiali, le sostanze o gli oggetti che sono ancora idonei alla loro funzione originaria o possono essere utilizzati direttamente in altri cicli di produzione o di consumo senza dover essere sottoposti ad alcun trattamento e diventano rifiuti per una precisa scelta del detentore. In altri termini, è il detentore che decide di avviare allo smaltimento un bene anziché continuare ad utilizzarlo per la sua funzione originaria oppure decide di avviare a smaltimento o recupero una sostanza che potrebbe, invece, essere utilizzata direttamente come materia prima senza alcun "previo trattamento". E' corretto quindi affermare che non vi sia produzione di rifiuti qualora vi sia un utilizzo diretto nel medesimo, o in analogo o diverso ciclo di produzione o di consumo senza alcuna operazione di trasformazione e senza recare pregiudizio all'ambiente; infatti, in questo caso trattasi di bene, sostanza o materiale ancora*

direttamente utile e utilizzabile, circostanza questa, che rende oggettiva una volontà di non ricorrere alla volontà di disfarsene.


La stessa condizione vale per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo che possono essere o sono effettivamente riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo dopo aver subito un trattamento preventivo, funzionante al riutilizzo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle indicate nell'allegato "C" del D.Lgs. 5/2/97 n. 22 (vedi elenco allegato "D" della presente linea guida).

Molto chiara è l'affermazione conclusiva della circolare, nella quale si afferma che "non sono sottoposti al regime dei rifiuti i beni di consumo dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi, in quanto possono essere utilizzati e siano effettivamente utilizzati per la loro funzione originaria".

Un ulteriore riscontro legislativo che ribadisce questa interpretazione è fornito, sempre dal Ministero dell'Ambiente, nella nota del 28 luglio 2000 n. UL/2000/10103 relativa al materiale inerte proveniente da scavo (vedi capitolo 13.6)

Questa interpretazione è ulteriormente avallata a livello legislativo dalla definizione di rifiuto fornita dall'Accordo europeo relativo al regolamento sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, vigente in Italia dal 1° gennaio 1997 (DM 4/11/96). Nel marginale 2000 a detto accordo, si legge, infatti, che "i rifiuti sono materie, miscele od oggetti che non possono essere utilizzati così come sono, ma che sono trasportati per essere ritrattati, depositati in una discarica o eliminati per incenerimento o con altro metodo".

Schema riassuntivo



Per quanto riguarda le esclusioni dal campo di applicazione della normativa di riferimento sui rifiuti, specificato all'articolo 8 del D. Lgs. 22/1997, si riportano di seguito le tipologie più significative per le attività Edison:

- Terre e rocce di scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazioni di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti (vedi capitolo 13.6);
- Rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, per i quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta e trasporto di rifiuti ai fini del recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici (vedi capitolo 13.7);

Per quanto riguarda i "rottami", si conviene che, causa la recente definizione di cui sopra (introdotta dalla "Delega Ambientale 2004"), la mancanza di una consolidata rassegna giurisprudenziale in merito, e l'oggettiva difficoltà a dare evidenza della conformità ai requisiti richiesti, in via cautelativa si continui a gestire tali materiali come rifiuti a tutti gli effetti.

4.2 Produttore

La persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

4.3 Detentore

Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

NOTA: questa figura è spesso coincidente con quella di produttore del rifiuto.

4.4 Gestione

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura.

4.5 Raccolta

L'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

4.6 Intermediazione

L'operazione di natura prettamente commerciale che mette in contatto il produttore / detentore dei rifiuti con il soggetto che ne esegue la raccolta, sancita tramite apposito contratto tra il produttore dei rifiuti e il soggetto che esegue l'operazione di intermediazione.

L'utilizzo dell'intermediazione è di norma da evitare, in quanto non ancora affidabile il relativo processo di autorizzazione (Albo degli intermediari); è possibile invece la "ricerca di mercato",

operazione con la quale si affida ad un soggetto la ricerca di società autorizzate per la gestione dei rifiuti con le quali successivamente fare dei contratti diretti. Pertanto, si conviene che l'affidamento di un contratto di gestione dei rifiuti a un soggetto intermediario deve essere limitato a casi particolari e di volta in volta analizzati, laddove non sia percorribile (causa evidenti problematiche di natura tecnica o commerciale, o rilevanti efficienze economiche) il normale affidamento a gestori (trasportatori o smaltitori/recuperatori) regolarmente autorizzati o iscritti ai relativi Albi.

In attesa di chiarimenti da parte del legislatore relativamente alla figura dell'intermediario di rifiuti e delle sue attività, si ritiene quindi che:

- non sussiste operazione di intermediazione o commercio di rifiuti se il produttore / detentore dei rifiuti ha un contratto diretto o con il soggetto che esegue la raccolta (trasportatore) o con il soggetto che effettua il recupero o lo smaltimento;
- sussiste operazione di intermediazione in tutti i casi diversi dal precedente, cioè quelli in cui il contratto di gestione dei rifiuti viene affidato a un soggetto terzo diverso dal trasportatore o dal recuperatore/smaltitore; in questo senso quindi:
 - le imprese o i soggetti utilizzati come organizzatori del servizio di gestione dei rifiuti (vedi capitolo 4.11), sono da considerarsi a tutti gli effetti degli intermediari di rifiuti, e come tali devono essere trattati;
 - i consorzi di imprese al cui interno sono presenti smaltitori o trasportatori di rifiuti autorizzati, sono da considerarsi a tutti gli effetti degli intermediari di rifiuti, e come tali devono essere trattati;
 - se all'interno di un contratto diretto con uno smaltitore (o un trasportatore) questi utilizza un soggetto terzo a cui affida la propria attività (perché non autorizzato per quel rifiuto o perché non ha risorse sufficienti a soddisfare il contratto stesso), egli per quel caso diventa un intermediario di rifiuti, e come tale deve essere trattato; **eccezione a quanto sopra è tollerabile solo nei contratti diretti con un trasportatore che, per evidenti e certificati motivi di emergenza (esempio: rottura automezzo e non possibilità di posticipare il trasporto), si veda costretto ad affidare in subappalto quel trasporto ad un altro soggetto comunque autorizzato, e comunque solo dopo aver valutato la possibilità di aprire un contratto diretto con il nuovo trasportatore.**

Per quanto riguarda il processo di autorizzazione degli intermediari, in attesa della predisposizione del previsto Albo, si rimanda al capitolo 10.5, punto A, dove sono riportati i criteri di valutazione da utilizzare al fine di verificare la qualità e la competenza di detti soggetti.

4.7 Smaltimento

Le operazioni previste nell'allegato "B" del D. Lgs. 22/1997 (vedi elenco allegato "D" della presente linea guida).

4.8 Recupero

Le operazioni previste nell'allegato "C" del D. Lgs. 22/1997 (vedi elenco allegato "D" della presente linea guida).

4.9 Luogo di produzione dei rifiuti

Uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

4.10 Stoccaggio

Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato "B" del D. Lgs. 22/1997, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato "C" del D. Lgs. 22/1997.

NOTA: il deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, se eseguito in conformità ai requisiti riportati al successivo capitolo 6, non rientra tra le attività di stoccaggio rifiuti.

4.11 Organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti

L'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere tali attività deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e di bonifica dei siti dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

5. PRODUZIONE RIFIUTI

5.1 Individuazione del produttore/detentore

Come riportato nel capitolo 4.2, si definisce produttore la persona giuridica la cui attività ha prodotto o generato il rifiuto; pertanto, risulta necessario individuare tale soggetto e soprattutto il relativo luogo di produzione.

Attività svolte da personale sociale, anche fuori dall'unità locale

Per quanto riguarda le attività svolte da personale sociale, questo risulta di norma facilmente individuabile: **il luogo di produzione risulta essere il sito nel quale viene eseguita l'attività.**

Vi possono però essere situazioni per le quali il personale sociale svolge attività di manutenzione in luoghi non presidiati (ad esempio presso alcuni impianti idroelettrici o presso cabine e linee non presidiate), da cui potrebbero risultare rifiuti (sfridi, stracci, oli esausti, ecc.): **in queste situazioni, si ha la possibilità di considerare questi rifiuti prodotti presso la sede dalla quale è partito il personale per svolgere l'attività di manutenzione.**

In questo caso il trasporto dal luogo dove si svolge l'attività di manutenzione alla sede del soggetto che ha svolto tale attività, **non deve essere accompagnato dal "Formulario di identificazione"** (vedi capitolo 11) ma è **comunque necessario predisporre un documento di trasporto** (DDT) nel quale sia evidente che si tratta di:

- un trasporto di materiale ai sensi dell'art. 58 comma 7 ter del D.Lgs. 22/1997, nel caso si sia già deciso che i materiali sono rifiuti (esempio: pezzi di cavo o stracci sporchi di olio, ecc.)
- un trasporto di materiale presso sedi di competenza per valutazione tecnico-economica, nel caso non si sia ancora deciso se i materiali sono rifiuti o invece potranno essere riutilizzati (esempio: parti di impianto, quadri elettrici, macchine, ecc.).

Attività svolte da personale esterno

Nel caso di attività eseguite da imprese o fornitori esterni risulta necessario **chiarire inizialmente nella fase di emissione ordini le responsabilità nella gestione dei rifiuti**, e in particolare individuare il soggetto produttore che diventerà di conseguenza responsabile di adempiere agli obblighi di legge.

Questa operazione è delicata e, qualunque decisione venga presa, rischia comunque di apparire come una interpretazione non esaustiva; in realtà, vi sono attività che per loro natura generano rifiuti che indubbiamente devono essere presi in carico direttamente dal soggetto esterno che svolge tali attività; stiamo parlando, ad esempio di:

- attività di assistenza sanitaria (prelievi, medicazioni, visite, profilassi);
- attività di manutenzione o interventi assimilabili che generano sfridi, materiali di risulta, parti sostituite di macchine di proprietà del fornitore;

Ampliando l'interpretazione del concetto di "manutenzione", è lecito aggiungere alle attività suddette anche le seguenti:

- attività di manutenzione che contrattualmente prevedono la sostituzione di alcune apparecchiature fuori uso, comunque non inserite nei cespiti aziendali, e che possono diventare rifiuti prodotti dall'impresa esterna (esempio: lampade fluorescenti, batterie)
- attività di demolizione di quantità limitate di manufatti in pietra, cemento, mattoni, comunque materiali inerti, se non contaminati da sostanze pericolose, escluse le attività di ristrutturazione o demolizioni di edifici (per maggiori dettagli sulla gestione dei rifiuti generati da tali attività e sulle responsabilità di sorveglianza e controllo del committente, si rimanda al cap. 13.10).

i rifiuti provenienti da queste attività si considerano, quindi, **prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività; facendo attenzione ai tempi di asportazione dei rifiuti (i più brevi possibili), in modo che non si possa prefigurare l'operazione di "deposito temporaneo" presso il committente.**

Bonifiche da amianto

In caso di operazioni di bonifica da amianto, queste devono essere affidate a imprese iscritte nell'Albo di bonifica dei beni contenenti amianto (art. 30 D. Lgs. 22/97) **nella categoria 10**

secondo i requisiti e i criteri previsti dalla deliberazione del 30/03/04 n. 1. Nessuna impresa può eseguire lavori di bonifica da amianto se non è iscritta a questa categoria oppure non abbia presentato domanda entro il 14 giugno 2004.

Le modalità previste dalle prescrizioni cogenti (vedi per maggiori dettagli anche il cap. 13.12) unitamente al fatto che il trasporto di rifiuti contenenti amianto è classificabile ADR (classe 9 della norma), determina che **risulta più conveniente ed efficace individuare, quale produttore del rifiuto contenente amianto (e quindi responsabile di tutti gli adempimenti di legge), l'impresa a cui si affida l'attività di bonifica stessa.** Al committente, in qualità spesso anche di proprietario dell'immobile da bonificare, rimane in capo comunque un obbligo di vigilanza e di controllo; quindi, risulta necessario che si garantisca, tramite evidenze formali (copie formulari, ecc.) che il produttore (la società che svolge la bonifica) abbia correttamente gestito il rifiuto. Queste informazioni sono altresì necessarie per consuntivare a fine anno le quantità di rifiuti generate, anche se formalmente prodotte da un altro soggetto.

Bonifiche siti inquinati

In questo caso il rifiuto non è il prodotto accidentalmente versato, ma il terreno o le acque inquinate da detto versamento accidentale. Produttore del rifiuto, pertanto, non è colui che (accidentalmente) ha causato l'inquinamento (che comunque è obbligato ad intervenire per bonificare o far bonificare il sito), bensì **l'impresa che esegue la bonifica, salvo diverso accordo tra le parti.**

La bonifica di un sito non è qualificabile come un intervento di manutenzione e, quindi, i rifiuti derivanti da detta bonifica non possono essere considerati come prodotti presso la sede del bonificatore/produttore; questi, quindi, dovrà dare evidenza nei formulari di trasporto che il rifiuto proviene dall'attività di bonifica svolta presso il sito del committente.

Dismissione e rottamazione impianti

Nel caso si renda necessario dismettere impianti o parte di essi, e tale attività fosse eseguita da una impresa esterna, è bene chiarire che gli impianti smantellati (tubazioni, serbatoi, ecc.) **sono da ritenersi rifiuti prodotti da chi ha deciso la dismissione** (il proprietario, salvo che abbia demandato per via contrattuale al gestore oneri e decisioni in merito).

Ciò significa che è **possibile individuare quale produttore dei rifiuti l'appaltatore che ha svolto l'attività di smantellamento delle parti di impianto, specificandolo nel contratto, a patto che non si tratti di parti o apparecchiature che siano inseriti nei cespiti aziendali.**

L'attività che l'impresa terza svolge all'interno del sito, riguardante la rottamazione di detti impianti, nel senso di riduzione volumetrica del rifiuto (taglio di tubazioni o di serbatoi, ecc.), non rientra tra le operazioni di gestione dei rifiuti (recupero o smaltimento) ai sensi della normativa vigente e, quindi, non deve essere autorizzata, in quanto la sola riduzione volumetrica è un intervento che (da solo) non muta la natura né la composizione del rifiuto.

Attività svolte in cantieri gestiti da terzi

Per quanto riguarda i cantieri gestiti da terzi (per esempio da Ingegneria Edison), risulta più complesso individuare le responsabilità tra il proprietario committente, il gestore del cantiere e l'appaltatore che esegue i lavori.

Infatti, se da una prima interpretazione sembrerebbe lecito considerare produttore del rifiuto colui che materialmente lo genera, in realtà è opportuno considerare anche la definizione del luogo e del suo proprietario, in cui si produce il rifiuto.

A questo si aggiunga la prassi Edison di emettere contratti di appalto per la gestione dei rifiuti in cantiere direttamente tra il proprietario committente e l'appaltatore del servizio, prassi che avvalorata il ruolo di produttore dei rifiuti da parte del proprietario committente.

D'altra parte, alcune considerazioni di carattere tecnico/economico confortano circa l'opportunità di individuare, per alcune particolari tipologie di rifiuti, quale loro produttore direttamente l'appaltatore che "fisicamente" li ha generati; si tratta in particolare dei rifiuti inerti non contaminati provenienti da attività di demolizione di manufatti. **Queste situazioni devono essere adeguatamente previste nei contratti di appalto iniziali** (per maggiori dettagli sulla gestione dei rifiuti generati da tali attività e sulle responsabilità di sorveglianza e controllo del committente, si rimanda al cap. 13.10). Inoltre, deve risultare chiaro ed evidente il diretto rapporto contrattuale tra il produttore individuato (committente o appaltatore) e il soggetto responsabile della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, onde evitare eventuali operazioni di intermediazione dei rifiuti che renderebbero ancora più complessa la gestione.

Considerando tutte le variabili quindi, si conviene che il processo di gestione dei rifiuti da cantieri prevede le seguenti responsabilità:

- **proprietario committente:** a suo nome e per suo conto vengono prodotti i rifiuti, in quanto ci si trova in un luogo di sua proprietà; ciò significa che è da considerare produttore dei rifiuti per quanto riguarda le terre di scavo rientranti nell'ambito dei rifiuti (vedi cap. 13.6), i rifiuti inerti provenienti da ristrutturazioni o demolizioni di edifici, le parti di impianto smantellate inserite nei cespiti aziendali, gli eventuali rottami di macchine, ecc. Il committente, se lo ritiene opportuno, può risultare produttore anche di rifiuti generati dagli appaltatori nel corso del cantiere;
- **appaltatore:** è il produttore dei rifiuti che genera dalle sue attività in cantiere, quali sfridi di materiali installati, imballi di materie prime, residui di lavorazione, le parti di impianto smantellate non inserite nei cespiti aziendali e i rifiuti inerti non contaminati provenienti da demolizione di manufatti, in quantità limitate, se contrattualmente previsto (in questi casi deve essere evidente anche il diretto rapporto contrattuale tra l'appaltatore e il soggetto responsabile della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti);
- **gestore del cantiere:** dalla sua attività, di carattere amministrativo gestionale, non appare nessuna produzione vera e propria di rifiuti, se non qualche rifiuto tipicamente da ufficio.

In conclusione, quindi, una gestione corretta prevede (anche per i cantieri di nuova costruzione) che gli appaltatori siano responsabili (e quindi produttori) dei rifiuti generati dalle proprie attività materiali, comprese quelle contrattualmente definite con il committente (pertanto obbligati alla tenuta di registro di carico/scarico presso la propria sede legale), il proprietario committente sia responsabile (e quindi produttore) dei rifiuti di sua proprietà o generati da attività direttamente collegabili a sue proprietà (pertanto obbligato alla tenuta di registro di carico/scarico

presso il cantiere o presso la sede operativa di riferimento), il gestore del cantiere può essere delegato dal proprietario committente (e produttore dei rifiuti) per svolgere le attività di gestione amministrativa, tecnica e logistica dei rifiuti (quindi compilazione del registro di carico/scarico a nome del produttore, predisposizione del formulario per il trasporto a nome del produttore, rispetto dei requisiti quali-quantitativi del deposito temporaneo), attività sulle quali il **produttore dei rifiuti può e deve sorvegliare**. In ambito Edison, di norma, il ruolo di gestore del cantiere è affidato alla funzione di Ingegneria, che individua nella figura del Delegato Lavori la persona a cui è delegata anche l'attività di gestione dei rifiuti a nome e per conto del proprietario/committente (e produttore dei rifiuti).

Casi particolari possono essere gestiti in deroga a quanto previsto; ad esempio, nel caso di **contratti “chiavi in mano” per nuove costruzioni** (esempio la costruzione di una nuova centrale termoelettrica), si può richiedere alla società a cui è stato affidato il contratto “chiavi in mano” la completa gestione dei rifiuti, individuando tale soggetto come produttore dei rifiuti generati sino alla consegna del manufatto nelle forme e nei contenuti richiesti dal committente in fase di specifica. In questi casi però **deve essere evidente anche il diretto rapporto contrattuale tra la società responsabile del “chiavi in mano” e il soggetto responsabile della raccolta e smaltimento utilizzato**; ciò non toglie comunque al proprietario committente la corresponsabilità nella gestione, che si traduce, in pratica, nel rendere evidente il controllo e la sorveglianza delle attività svolte dalla società a cui è stato affidato il “chiavi in mano”.

Responsabilità del proprietario committente

Risulta evidente come in tutti i casi sia demandata **al proprietario committente la responsabilità della sorveglianza** delle attività, in modo da assicurarsi, e garantirsi tramite evidenze oggettive (copie di formulari, ordini, lettere commerciali, ecc.), la corretta gestione dello smaltimento avvenuto.

Infatti, sulla nozione di produttore di rifiuti e relative responsabilità è importante tenere presente che per detta figura si deve intendere non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo legislativo di provvedere allo smaltimento degli stessi rifiuti nei modi previsti dalla legge.

In tema di responsabilità del produttore, tale responsabilità non è esclusa dalla sola osservanza di quanto sopra specificato, ma è necessario che questi non si sia reso responsabile di comportamenti materiali o psicologici tale da determinare una compartecipazione, anche a livello di semplice istigazione, negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti.

In sostanza, viste le possibilità che offre la normativa vigente, ma anche la mancanza di alcune certezze giuridiche, diventa indispensabile analizzare preventivamente in fase di predisposizione delle specifiche tecniche, l'impatto derivante dai rifiuti generati e le modalità di gestione che si intendono perseguire; tenendo sempre presente di rendere trasparente la scelta compiuta relativamente alla individuazione del soggetto produttore (o il committente o l'appaltatore), la prassi di gestione in sito dei rifiuti e non dimenticando le responsabilità di sorveglianza e controllo comunque insite nella posizione del committente.

5.2 La generazione del rifiuto

Un punto delicato è quello relativo alla individuazione del momento nel quale il rifiuto viene generato e quindi entra nella fase di deposito preliminare (vedi capitolo 7) e la sua generazione viene annotata, entro una settimana, sull'apposito registro (vedi capitolo 9).

Questo momento viene individuato nell'istante in cui si esprime la volontà di abbandono del bene o del materiale e, pertanto, si può parlare di una "classificazione a rifiuto" secondo un criterio soggettivo.

Per rendere l'applicazione di questo criterio meno aleatorio, è necessario valutare i possibili casi che si possono presentare e di conseguenza decidere quale sia l'approccio più corretto e "trasparente".

Rifiuti in dimensioni e quantità limitate

Ci riferiamo a quei rifiuti che vengono prodotti generalmente in quantità limitate, come ad esempio i reflui da laboratorio, gli stracci contaminati, gli sfridi di lavorazione, le polveri da impianti filtranti, ecc.

In questi casi, per operare con logica e correttezza, si suggerisce di prendere come riferimento i contenitori che normalmente vengono utilizzati nei luoghi di lavoro per la raccolta dei rifiuti, e cioè, ad esempio, **fusti, sacchi, contenitori su bancali** nelle abituali dimensioni commerciali (esempio: da 25 a 200 litri massimo per i fusti, 0,5 mc. per i sacchi). La fase di riempimento di detti contenitori è da considerare a tutti gli effetti legata alle lavorazioni, e infatti i contenitori sono ubicati sul luogo di lavoro, e può avvenire in tempi diversi. A tale proposito un criterio da considerare è quello di limitare il tempo di riempimento dei contenitori (non più di una settimana); se tale tempificazione si protrae oltre questo limite si deve pensare ad utilizzare contenitori più piccoli.

Una volta riempito, presso il luogo di lavoro, il singolo contenitore può essere considerato come un "rifiuto prodotto" e, pertanto, viene "spostato" per essere depositato in un'area predisposta a tal fine, e annotato con una operazione di carico sul registro dei rifiuti (vedi capitolo 9).

Vi sono poi casi per i quali un serbatoio è a tutti gli effetti parte integrante dell'impianto, in quanto ad esso collegato, (esempio: la raccolta delle polveri da filtraggio) e, pertanto, il rifiuto si considera generato dal momento in cui si svuota il serbatoio o lo si sostituisce con un altro vuoto. Questo criterio è lecito ma deve essere usato con cautela, in quanto deve essere chiaro ed evidente che il serbatoio è parte non separabile dal resto dell'impianto, vuoi per scopi di buon funzionamento, vuoi per scopi di emergenza (vedi capitolo successivo "Rifiuti raccolti in serbatoi, vasche, cassoni").

Rifiuti da smontaggio impianti, apparecchiature obsolete, beni da alienare

Per **materiali di dimensioni maggiori o per parti di impianti** provenienti da smontaggi, questi diventano rifiuti nel momento in cui vengono depositati nell'area preventivamente disposta e segnalata come area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti, e quindi di conseguenza registrati.

In questi casi è buona prassi operare tenendo conto delle quantità in gioco, per cui potrebbe essere logico prendere in carico detti rifiuti anche giornalmente (in caso di notevoli dimensioni) e comunque al massimo entro una settimana dalla loro generazione.

Nei casi invece di **apparecchiature obsolete o di beni** provenienti da smontaggi o sostituzioni, è necessario preventivamente definire se si tratti effettivamente di rifiuti in base alla definizione riportata al punto 4.1, in quanto queste apparecchiature potrebbero essere tenute a magazzino per un futuro utilizzo, oppure vendute (attenzione in questo caso al rispetto e alla certificazione degli aspetti di sicurezza), sempre che possano essere utilizzate e siano effettivamente utilizzate per la loro funzione originaria.

In altri termini, è il detentore che decide di avviare allo smaltimento o recupero una sostanza che potrebbe, invece, essere riutilizzata direttamente come materia prima senza alcun previo trattamento. Una volta deciso il passaggio del bene alla condizione di rifiuto, il momento di produzione dello stesso si identifica con il deposito delle apparecchiature in aree dedicate e segnalate, in attesa di essere conferite per smaltimento.

In questo ambito la gestione del processo di alienazione e rottamazione dei materiali è descritto nella normativa Edison n. 6 "Gestione materiali" che ne identifica modalità e strumenti.

Rifiuti raccolti in serbatoi, vasche, cassoni

Si tratta delle situazioni più complesse, in quanto parliamo di **serbatoi, vasche e cassoni** di sostanze e materiali esausti, anche di dimensioni notevoli (ma non solo), che vengono riempiti nel tempo e, quindi, risulta difficile capire quale sia il momento dell'effettiva generazione del rifiuto.

Ci riferiamo per esempio, ma non solo, a cassoni di raccolta dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dell'acqua, dei serbatoi di raccolta delle acque (di lavaggio o di separazione), delle vasche di raccolta di emulsioni (ad esempio i setti delle vasche poste sotto i trasformatori all'aperto).

Un'interpretazione molto cautelativa della legge imporrebbe che la generazione del rifiuto, e quindi l'inizio del deposito temporaneo, avviene nel momento in cui il materiale in questione (sia esso un fluido, un fango o un solido) entra nel contenitore.

Risulta evidente che in alcuni casi questo potrebbe essere non facilmente gestibile (sia in termini quantitativi che qualitativi) e, pertanto, dobbiamo approcciare il problema con una dose sia di ragionevolezza che di cautela.

Se da un punto di vista teorico quindi, l'ideale sarebbe quello di annotare sul registro dei rifiuti le quantità che giornalmente vengono introdotte nei serbatoi, nelle vasche, nei cassoni, risulta lecito affidarsi alla indicazione fornita dalla normativa di registrare il rifiuto entro una settimana dalla sua generazione; il che ci fa presupporre che una buona norma sia quella di tenere il monitoraggio delle quantità che **settimanalmente** vengono introdotte nei serbatoi, nelle vasche, nei cassoni, e di conseguenza riportare tali quantità sul registro dei rifiuti, con l'accortezza di indicare nella parte di annotazioni il fatto che il rifiuto è stato prodotto nell'arco della settimana precedente.

Se il riempimento completo dei serbatoi, delle vasche o dei cassoni avviene entro una settimana e, risulta necessario eseguirne il trasporto, si può ovviamente registrare il carico e lo scarico nella stessa giornata (sempre con movimenti diversi comunque).

Vi sono anche casi in cui le vasche possono essere considerate come parte integrante dell'impianto, **in quanto ad esse direttamente collegate** (sia per il suo funzionamento sia per eventuali emergenze); in questi casi, con le cautele necessarie, si può pensare di individuare un tempo adeguato (di norma settimanale) per svuotare tali vasche e quindi generare il rifiuto.

Risulta comunque evidente che ogni situazione deve essere considerata nella sua specificità in modo da trovare la corretta soluzione.

6.L'ABBANDONO E IL DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo **sono vietati**. Così come vietata è anche l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee. A tale proposito riteniamo fornire qualche dettaglio in merito.

L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti si distinguono in ordine al parametro del tempo, infatti:

- l'abbandono consiste in un atto unico ed isolato di rilascio del rifiuto;
- il deposito incontrollato, invece, presuppone sempre una ripetitività (per quanto minima) nel tempo della condotta.

In entrambi i casi, l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi è in capo al responsabile *“in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa”*.

Con riguardo all'abbandono e al deposito incontrollato effettuati da titolari di imprese si ritiene che sia individuabile anche la “caratteristica ubicativi” poiché diversi sono, di fatto, i luoghi dove vengono depositati i rifiuti.

Nel caso dell'abbandono si ritiene che i rifiuti vengano depositati al di fuori del luogo di azione dell'impresa (luogo di produzione, sito di stoccaggio intermedio o definitivo) e lasciati alla libera apprensione e visibilità di chiunque. In tal modo violando le regole generali dettate dal D.Lgs. 22/97 e le regole specifiche dettate (se necessarie) dalle autorizzazioni; in tal modo si travalicano e offendono le finalità del D. Lgs. 22/97.

Nel caso del deposito incontrollato, invece, si ritiene che i rifiuti vengono depositati all'interno del luogo di azione dell'impresa (luogo di produzione, sito di stoccaggio intermedio o definitivo) ma, pur essendo sottratti all'apprensione e alla visibilità di chiunque (in quanto all'interno del sito), non si rispettano le condizioni che l'ordinamento ha posto per la corretta conduzione del raggruppamento (in caso di deposito temporaneo che, comunque, esiste solo per il produttore dei rifiuti) o dello stoccaggio (in caso di deposito preliminare o di messa in sicurezza). Quindi, in definitiva si ha deposito incontrollato quando non si rispettano le condizioni attraverso le

quali si realizza il “deposito controllato” (sia esso deposito temporaneo, deposito preliminare o messa in riserva) come previsto e regolato dalla norma.

Quindi, si ritiene che quando un deposito (sia esso raggruppamento o stoccaggio) avvenga all'interno del luogo di azione dell'impresa (luogo di produzione, sito di stoccaggio intermedio o definitivo) non si possa mai parlare di abbandono; essendo più corretto riferirsi al deposito incontrollato. Le due fattispecie, comunque, da un punto di vista sanzionatorio subiscono lo stesso trattamento.

7.IL DEPOSITO TEMPORANEO

7.1 Rifiuti prodotti da EDISON

Si definisce deposito temporaneo il **raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:**

1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiori a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiori a 25 ppm;
2. i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3. i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
4. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi..

Il rispetto delle condizioni suddette esula il produttore/detentore nel richiedere l'autorizzazione al deposito preliminare definito come operazione D15 dell'elenco riportata in allegato B del D. Lgs. 22/97 o alla messa in riserva definita come operazione R13 riportata in allegato C del D. Lgs. 22/97.

Laddove non vengano rispettate tali condizioni il deposito deve essere autorizzato e, in difetto di autorizzazione, si integrano gli estremi del “deposito incontrollato”.

Non vi è dubbio che il deposito temporaneo va collocato come eccezione particolare e specifica rispetto alla regola della gestione dei rifiuti; infatti, per esso non è necessario ottenere

l'autorizzazione, ma bastano l'osservanza delle regole sul registro, il MUD, i formulari e il divieto di miscelazione, oltre ad una serie di oneri gestionali.

La Corte europea di giustizia ha stabilito (in data 5 ottobre 1999) che il deposito temporaneo è un'attività che deve interpretarsi in modo restrittivo e dunque non può essere esteso più di tanto rispetto agli stretti confini genetici che lo caratterizzano nelle sue finalità di fondo. Pertanto, le restrizioni che vanno evidenziate sono le seguenti:

- può essere condotto solo dal produttore in ordine ai rifiuti da sé stesso prodotti;
- il luogo di ubicazione deve essere lo stretto perimetro aziendale non in senso lato ma limitato formalmente e sostanzialmente a luogo di produzione inteso in senso appunto restrittivo (e dunque un trasporto che varchi tali stretti confini, seppur da un'area aziendale ad altra area, magari con l'artificio della sede legale distaccata e/o altro simile) sarebbe antitetico con il principio in questione.

Il nodo centrale della tematica, però, è rappresentato dalle condizioni poste ai precedenti punti 2 e 3, cioè dal criterio quantitativo/temporale che rappresenta l'aspetto di più difficile lettura ed interpretazione per stabilire con esattezza le varie ipotesi del deposito temporaneo. Da un punto di vista schematico, la conclusione è la seguente:

- **ipotesi n. 1:** un'azienda può scegliere di conservare in deposito temporaneo all'interno della propria area un quantitativo praticamente illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di due mesi, oppure, se trattasi di rifiuti non pericolosi, entro il termine massimo di tre mesi;
- **ipotesi n. 2:** un'azienda può scegliere di conservare in deposito temporaneo all'interno della propria area un quantitativo di 10 metri cubi di rifiuti pericolosi o 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi esonerandosi così dal termine massimo dei due mesi o dei tre mesi; in tal caso provvederà alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento quando avrà raggiunto detto quantitativo massimo (anche superando il limite massimo dei due o tre mesi).

Nella seconda ipotesi, i 10 o i 20 metri cubi sono rappresentati dalla totalità dei rifiuti presenti nello stabilimento, inteso come luogo di produzione.

La scelta tra le due possibilità è ovviamente legata alla correlazione tra le quantità e i tempi in gioco; nel caso di notevoli quantità di rifiuti prodotte in poco tempo è consigliabile utilizzare l'approccio n. 1, mentre per piccole quantità in tempi più lunghi potrebbe risultare comodo utilizzare la seconda possibilità.

Se la quantità di rifiuti in deposito non supera nell'anno i 10 metri cubi per i rifiuti pericolosi e i 20 metri cubi per quelli non pericolosi, il termine di durata del deposito temporaneo è di un 'anno (questo vale comunque per qualsiasi quantità nelle isole minori).

Le modalità previste per il deposito temporaneo di rifiuti devono essere rispettate anche per quei luoghi non presidiati nei quali l'esercizio operativo produce rifiuti (esempio: acque di lavaggio, acque di trattamento, ecc.).

Il rispetto delle condizioni sopra citate è formalmente verificabile a mezzo delle annotazioni riportate sul registro di carico e scarico dei rifiuti (vedi capitolo 8) che ne diventa

quindi strumento di gestione e sorveglianza; le organizzazioni possono comunque dotarsi anche di ulteriori strumenti contabili per assicurare tale rispetto.

Nell'area dedicata al deposito temporaneo ogni singolo rifiuto deve essere individuato anche con il relativo codice CER (vedi capitolo 8.3).

7.1.1 Casistica riguardante il deposito temporaneo

- A. Nel caso di deposito temporaneo condotto all'interno di un'area perimetrata, caratterizzata dalla presenza di un unico numero civico, di una strada non censita e di una serie di altre aree delimitate, si ritiene che la suddetta strada non integri gli estremi di un'arteria veicolare attraverso la quale i rifiuti vengono fatti transitare da un sito all'altro, ma sia un collegamento infrastrutturale fra impianti diversi collocati all'interno del medesimo luogo di produzione dei rifiuti. Pertanto, tali rifiuti non vengono "trasportati", ma bensì "spostati" da un sito infrastrutturale all'altro. Quindi, il deposito temporaneo può essere unico per tutte le aree di produzione.
- B. Nel caso di deposito temporaneo condotto all'interno di una concessione mineraria, dove la concessione medesima nella sua qualità di confine amministrativo dell'attività, viene configurata come confine geografico dell'area delimitata richiesta dalla normativa (D.Lgs. 22/97) laddove si definisce il "luogo di produzione del rifiuto" e, quindi, ogni pozzo viene considerato un sito infrastrutturale collegato ad un altro all'interno di un'area delimitata, si ritiene che non sia possibile configurare il deposito temporaneo nei termini testuali previsti dalla norma, perché ogni pozzo rappresenta non un sito infrastrutturale ma l'area delimitata che confina la produzione dei rifiuti; in altre parole, il luogo di produzione dei rifiuti coincide con ogni pozzo e le quantità di rifiuti di ciascun pozzo non possono essere cumulate tra loro per raggiungere i limiti e la tempistica previsti dal quadro regolamentare previsto dal D. Lgs. 22/97. Il collegamento tra i siti infrastrutturali all'interno di un'area delimitata è previsto in senso esclusivamente fisico e non amministrativo, non esistendo alcuna disposizione a riguardo. Conseguentemente, è possibile effettuare deposito temporaneo non su tutti i pozzi complessivamente intesi, bensì su ciascuno di essi
- C. Limitatamente ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione, posto che gli stessi si considerano prodotti dal manutentore presso la propria sede, si ritiene che il deposito temporaneo degli stessi avvenga presso la sede operativa, ovviamente nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente.

7.2 Rifiuti prodotti da imprese o fornitori esterni

In caso di rifiuti prodotti da attività eseguite da imprese o fornitori esterni, per i quali si è convenuto che quest'ultimi figurino quali detentori del rifiuto e quindi responsabili della loro completa gestione, gli obblighi (vedi capitolo 7.1) previsti per l'eventuale deposito temporaneo provvisoriamente ubicato all'interno di siti Edison, devono essere assolti dalle imprese stesse.

Edison si deve assicurare che l'area dedicata al deposito posta all'interno del proprio sito, sia adeguata e mantenuta secondo i requisiti previsti e che si evitino situazioni di non conformità rispetto alle norme vigenti e alla politica aziendale.

E' buona norma comunque evitare situazioni di questo tipo, costringendo i fornitori, laddove possibile, a ritirare giornalmente i materiali di risulta dai loro lavori.

Se invece si è convenuto che i rifiuti generati dalle attività del personale esterno siano gestiti dalla Edison, risulta necessario adempiere a quanto riportato al punto 7.1.

Rimane sottointeso quanto detto precedentemente (vedi capitolo 5.1) circa le responsabilità di sorveglianza da parte di Edison per assicurare e garantire una corretta gestione del processo e delle attività.

8.CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti si classificano, secondo l'origine in

- **rifiuti urbani**
- **rifiuti speciali**

e, secondo le caratteristiche di pericolosità in

- **rifiuti pericolosi**
- **rifiuti non pericolosi**

Sono **rifiuti urbani** quelli provenienti dalle civili abitazioni e dallo spezzamento delle strade, quelli giacenti in aree pubbliche, quelli vegetali provenienti da giardini e parchi, quelli provenienti da attività cimiteriali.

Sono **rifiuti speciali** tutti gli altri, tra cui i rifiuti provenienti da lavorazioni industriali e dalle attività di servizio.

Per la loro gestione i rifiuti vengono individuati secondo i codici dell'elenco riportato nel Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER, vedi capitolo 8.3) riportato in allegato "D" al D. Lgs. 5/2/97 n. 22.

8.1 Rifiuti assimilabili agli urbani

Spetta ai Comuni stabilire l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento. Non è prevista l'assimilazione dei rifiuti speciali ai fini del recupero.

L'assimilazione dovrà essere effettuata sulla base dei criteri che saranno fissati con apposito decreto ministeriale.

8.2 Rifiuti pericolosi

I rifiuti pericolosi sono individuati con un codice, **contrassegnato da un asterisco**, nell'elenco del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER, vedi capitolo 8.3) riportato in allegato "D" al D. Lgs. 5/2/97 n. 22 e successive modifiche.

Il sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi è basato su due criteri:

- **origine del rifiuto**

- **contenuto di sostanze pericolose**

Il sistema di classificazione dei rifiuti pericolosi è simile a quello adottato per la classificazione di sostanze e preparati pericolosi.

Nel definire pertanto la presenza nel rifiuto di sostanze pericolose si deve fare riferimento ai limiti di concentrazione previsti dalle direttive europee sulle sostanze pericolose.

Infatti per alcuni rifiuti, di seguito specificati come “*voci speculari*” (vedi capitolo 8.2.3), si deve fare esplicito riferimento a concentrazioni limite di sostanze pericolose presenti nel rifiuto.

La normativa individua le **caratteristiche di pericolo** applicabili ai rifiuti nell’elenco riportato nell’allegato “I” del D. Lgs. 5/2/97 n. 22.

Per tutti questi motivi è indispensabile che il **campionamento** (che deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme Uni 10802) e **l’analisi per la classificazione di un rifiuto** siano eseguiti da laboratori specializzati e certificati che garantiscano un adeguato livello di qualità dei risultati, secondo metodiche standardizzate o riconosciute a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Il campionamento e l’analisi devono essere effettuate a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento e, successivamente, ogni dodici mesi (nel caso di rifiuti pericolosi che vanno a operazioni di recupero), ogni 2 anni (nel caso di rifiuti non pericolosi che vanno a operazioni di recupero) e comunque ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione.

I risultati di queste analisi devono essere **tenuti in archivio** presso il luogo di produzione dei rifiuti **per almeno cinque anni.**

8.2.1 Le caratteristiche e gli indici di pericolosità

La normativa vigente individua le seguenti caratteristiche di pericolo applicabili ai rifiuti (allegato “I” del D.Lgs. 22/97):

H3A Facilmente infiammabile

H01 Esplosivo

H3B Infiammabile

H02 Comburente

H04 Irritante

H09 Infettivo

H05 Nocivo**H12** Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico**H06** Tossico**H13** Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate**H07** Cancerogeno**H14** Ecotossico**H08** Corrosivo**H10** Teratogeno**H11** Mutageno

Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i limiti indicati al capitolo 8.2.2, per determinare la pericolosità del rifiuto.

Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, la normativa vigente non prevede, per il momento, alcuna specifica.

8.2.2 Limiti di pericolosità

Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE (vedi capitolo 8.2.1) e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

- *punto di infiammabilità $\leq 55^{\circ}\text{C}$*
- *una o più sostanze classificate come molto tossiche in concentrazione totale $\geq 0,1\%$*
- *una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale $\geq 3\%$*
- *una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale $\geq 25\%$*
- *una o più sostanze classificate come R35 in concentrazione totale $\geq 1\%$*
- *una o più sostanze classificate come R34 in concentrazione totale $\geq 5\%$*
- *una o più sostanze classificate come R41 in concentrazione totale $\geq 10\%$*
- *una o più sostanze classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale $\geq 20\%$*
- *una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione totale $\geq 0,5\%$*
- *una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione totale $\geq 5\%$*
- *una sostanza riconosciuta mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione totale $\geq 0,1\%$*

- una sostanza riconosciuta mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione totale $\geq 1\%$

8.2.3 Le "voci speculari"

Il criterio della concentrazione limite si applica esclusivamente nei casi in cui i rifiuti possono essere classificati in "voci speculari" (vedi anche capitolo 8.2).

Un rifiuto è identificato come **pericoloso** solo se le sostanze raggiungono concentrazioni determinate (ad esempio percentuale rispetto a peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del consiglio (vedi capitolo 8.2.1).

Esempi di voci "speculari":

- 16 01 11 * Pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11

oppure,

- 16 01 14 * Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14

8.2.4 Adeguamento classificazione sostanze pericolose

E' previsto un meccanismo automatico di adeguamento: ogni qualvolta che verrà classificata una nuova sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE; se la stessa è presente in un rifiuto per il quale è prevista la "voce speculare", quest'ultimo sarà classificato pericoloso.

In due casi la proposta non si è allineata con gli sviluppi della direttiva 88/379/CE successive modifiche, e precisamente:

- la proprietà "sensibilizzante", presente nella normativa relativa alle sostanze ed ai preparati non ha equivalenti nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE, L'aggiunta di una nuova proprietà nell'articolo 2 della decisione richiederebbe una modifica dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE
- le proprietà R50, R51, R54, R55, R56 e R57, che figurano nella direttiva 1999/45/CEE rientrano fra quelle raggruppate nella definizione generale "tossico per l'ambiente" che compare nella direttiva 1999/45/CEE (equivalente alla proprietà "ecotossico" dell'allegato III - H14 della direttiva 91/689/CEE)

La metodologia per la valutazione di tale proprietà è tuttavia ancora in fase di studio in materia di sostanze pericolose, pertanto non è stata ancora definita con precisione l'applicazione nel caso dei rifiuti. Non sono stati pertanto inseriti, per adesso, valori limite.

NOTA: per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

8.3 Il Catalogo Europeo dei Rifiuti “CER”

Lo strumento da utilizzare per la classificazione dei rifiuti è il Catalogo europeo dei rifiuti “CER” (riportato in allegato “D” al D. Lgs. 5/2/97 n. 22 e successive modifiche), al cui interno è riportato l’elenco codificato di tutti i rifiuti, nel quale i rifiuti pericolosi sono individuati con un asterisco.

Pertanto, il CER è utilizzato:

- **per individuare i rifiuti pericolosi**
- **per la compilazione dei registri di carico e scarico, dei formulari per il trasporto e per la compilazione annuale del MUD (Modello Unico di Dichiarazione)**
- **nel DM 5/2/98 per contribuire ad individuare i rifiuti non pericolosi che possono essere recuperati in regime semplificato**
- **per individuare i rifiuti oggetto delle attività per il cui esercizio è necessaria un’autorizzazione o l’iscrizione all’Albo.**

8.3.1 Il processo di attribuzione dei codici CER

I diversi tipi di rifiuto inclusi nell’elenco sono definiti specificamente mediante un codice a 6 cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a 4 e a 2 cifre per i rispettivi capitoli.

Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco, occorre procedere come segue:

1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20** per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, **ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99**. E’ possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.

NOTA: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre **esaminare i capitoli 13, 14 e 15** per identificare il codice corretto.
3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i **codici di cui al capitolo 16**.
4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre **utilizzare il codice 99** (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata al precedente punto 1.

Uno schema del processo di attribuzione dei codici è riportato in **allegato “A”** del presente documento.

8.3.2 Elenco dei capitoli del CER

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, tratt. e preparaz. di alimenti
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 Rifiuti della PFFU di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici
- 11 Rifiuti prodotti dal tratt. chimico superficiale dal rivestimento di metalli ed altri mat.; idrometallurgia non ferrosa
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal tratt. fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

8.4 Criteri di ammissibilità e conferimento in discarica

Le procedure che regolano l'ammissibilità dei rifiuti in discarica sono definite dal D.Lgs. n. 36/2003 (vedi successivo capitolo 13.13 e allegato F della presente linea guida).

I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono definiti invece dal D.M. 13 marzo 2003, e si possono così sintetizzare:

- il **produttore dei rifiuti** è tenuto ad effettuare, in occasione del primo conferimento, a ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto e, comunque, almeno una volta all'anno, la caratterizzazione di base di ciascuna categoria di rifiuti regolarmente generati.

A questo soggetto, o in caso di non determinabilità, al gestore dei rifiuti, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite siano corrette;

- il **gestore della discarica** verifica la conformità del rifiuto in base ai dati ottenuti dal produttore, in occasione del primo conferimento, a ogni variazione del processo che origina il rifiuto e, comunque, almeno una volta all'anno; lo stesso sottopone, inoltre, a specifiche analisi le partite di rifiuti non generati regolarmente e ogniqualvolta si sospetti una contaminazione in una partita di rifiuti.

Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

- discarica per rifiuti inerti
- discarica per rifiuti non pericolosi
- discarica per rifiuti pericolosi

Per quanto riguarda le **discariche per rifiuti inerti** è previsto un elenco di rifiuti (vedi art. 2 e tab. 3 DM 13/03/03) ammessi in discarica senza accertamento analitico, in quanto già considerati conformi. Inoltre, sono ammessi anche rifiuti inerti che soddisfano i seguenti criteri:

- o sottoposti al test di cessione (vedi allegato 2 DM 13/03/03) presentano un eluato conforme alle concentrazioni di cui alla tabella 1 del DM stesso.

Il DM prevede poi una serie di caratteristiche dei rifiuti inerti per i quali gli stessi non possono essere ammessi a discariche per rifiuti inerti (divieto assoluto di conferimento).

Per quanto riguarda le **discariche per rifiuti non pericolosi** è previsto un elenco (art. 3 DM 13/03/03) di rifiuti ammessi senza caratterizzazione analitica. Sono altresì ammessi rifiuti non pericolosi che, sottoposti al test di cessione, presentano un eluato conforme alle concentrazioni di cui alla tabella 5 del DM stesso.

Lo stesso articolo 3 prevede poi una serie di requisiti il cui rispetto permette al rifiuto di essere ammesso in discarica; tra questi i più significativi riguardano:

- o i rifiuti contenenti fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione di non pericoloso o pericoloso;
- o i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (le discariche devono però soddisfare i requisiti dell'allegato 1 al DM 1303/03)

Inoltre, è previsto il divieto assoluto di conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi di specifiche categorie di rifiuti.

Nelle **discariche per rifiuti pericolosi** sono smaltiti i rifiuti pericolosi che soddisfano, tra gli altri, i seguenti requisiti:

- o sottoposti a test di cessione, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 6 del DM stesso;
- o PCB (vedi D.Lgs. 203/99) in concentrazione non superiore a 50 mg/Kg.

Ove questi requisiti non ricorrano, i rifiuti non possono essere collocati in alcuna discarica, rendendosi, perciò, necessario un sistema alternativo di trattamento e/o smaltimento.

Il DM prevede poi una serie di ammissibilità per il deposito sotterraneo in linea con quanto previsto dal Dlgs. 36/2003 e alcune deroghe ai valori limite.

Per facilitare una miglior comprensione di dette procedure, rimandiamo agli allegati F1, F2, F3 e F4 della presente linea guida, che descrivono le procedure di individuazione dei rifiuti smaltibili in discarica a seconda della loro caratteristica (pericolosi, non pericolosi, inerti, amianto).

9. LA REGISTRAZIONE DI CARICO E SCARICO

Chiunque produca rifiuti pericolosi e/o rifiuti non pericolosi (in questo caso da lavorazioni industriali o artigianali) è **obbligato a tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti** con fogli vidimati dall'Agenzia delle Entrate o, in caso non fosse ancora istituita, dall'Ufficio del Registro.

La tenuta dei suddetti registri si applica anche a chiunque effettua attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari, e i soggetti che svolgono operazioni di recupero e smaltimento.

Le annotazioni sul registro devono essere effettuate, per i produttori, **entro una settimana dalla produzione del rifiuto**, cioè dal momento della sua relativa movimentazione; ciò vuol dire che in assenza di operazioni di carico e/o scarico non è necessario apportare settimanalmente annotazioni sul registro.

Anche per quanto riguarda i trasportatori e gli intermediari senza detenzione di rifiuti, le annotazioni sul registro devono essere effettuate entro una settimana dal trasporto (per i trasportatori) o dalla transazione (per gli intermediari).

Invece, per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero/smaltimento e per quelli che effettuano operazioni di intermediazione con detenzione dei rifiuti le annotazioni sul registro devono essere effettuate entro 24 ore dalla presa in carico dei rifiuti.

In caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati con lo stesso codice CER da parte di un unico trasportatore presso più produttori / detentori, il trasportatore provvede ad effettuare un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico. La registrazione unica, però, dovrà riguardare le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata.

9.1 Il registro di carico e scarico

La normativa vigente ha adottato un modello uniforme di registro previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 22/97 e dal D.M. n. 148 del 1/4/98 che contiene anche le modalità di compilazione.

Il registro è composto da fogli numerati e vidimato dall'Agenzia delle Entrate o dall'Ufficio del Registro.

Nel caso sia tenuto mediante strumenti informatici, il registro deve utilizzare carta a modulo continuo sempre conforme al modello previsto dalla norma vigente. **La stampa di tale registro** deve essere effettuata con la cadenza prevista per le diverse categorie di operatori, che per quanto riguarda i produttori di rifiuti è **settimanale**.

I registri di carico e scarico cui alla normativa precedente all'emissione del D.M. 148/98, ed ancora in uso, possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento purchè contengano tutti gli elementi previsti dalla nuova normativa.

La compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti prevede di annotare:

- il **contrassegno dell'operazione** (carico o scarico) alla quale si riferisce la registrazione con l'indicazione del **numero progressivo** e **della data** della registrazione stessa (a questo proposito suggeriamo, per maggior chiarezza, ad ogni inizio di anno di ricominciare la numerazione progressiva dal numero 1).

Nota bene: l'annotazione di carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo rifiuto.

- l'indicazione, nel caso di operazioni di carico (per i trasportatori e i recuperatori/smaltitri) e di scarico (per i produttori/detentori), del **numero di formulario** per il trasporto (vedi capitolo 11.1), **la data di effettuazione del trasporto** e il **riferimento alla registrazione di carico** dei rifiuti cui il trasporto si riferisce;

Nota bene: l'annotazione di carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario (a parte il caso specifico per i trasportatori riportato in fondo al capitolo 9).

- il **codice CER** del rifiuto;
- la **descrizione del rifiuto** come prevista dal codice CER relativo;
- lo **stato fisico del rifiuto**: 1 Solido polverulento; 2 Solido non polverulento; 3 Fangoso palabile; 4 Liquido;
- le **classi di pericolo** proprie del rifiuto (solo se pericoloso) individuandole tra quelle applicabili indicate nell'allegato "I" del D.Lgs. 22/97 (vedi capitolo 8.2);
- la **destinazione del rifiuto** con l'**indicazione del codice di attività** di cui agli allegati "B" e "C" del D. Lgs. 22/97 (solo se la registrazione si riferisce allo scarico);
- i dati relativi alla **quantità di rifiuti** prodotti o presi in carico o scaricati all'interno della unità produttiva (in kg o litri, e in metri cubi; per i produttori/detentori che non siano in grado di conoscere l'esatta quantità di rifiuti, è consigliato indicare una stima della stessa o, in alternativa, il numero dei colli.
- il **luogo di produzione** e l'**attività di provenienza** dei rifiuti (solo per i soggetti che effettuano attività di manutenzione sul territorio e tengono i registri presso unità centralizzate o di coordinamento);
- la **denominazione o ragione sociale dell'impresa commerciale o di intermediazione**, qualora la presa in carico o l'uscita del rifiuto dal sito sia gestita tramite un intermediario o commerciante; in tal caso annotare anche il codice fiscale, la sede e il numero di iscrizione all'Albo gestione rifiuti dell'impresa;
- **eventuali annotazioni** da riportare qualora sia necessario chiarire situazioni particolari.

Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere tenuto **anche per gli oli minerali usati** (in tal senso e per maggiori dettagli sulla gestione degli oli esausti vedere anche capitolo 13.4).

I produttori di rifiuti non pericolosi possono avere la facoltà di adempiere all'obbligo di tenuta del registro anche con i seguenti registri, scritture e documenti contabili:

- registri IVA di acquisto e vendita;
- scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del DPR 603/73;
- altri registri la cui tenuta sia prevista da disposizioni per legge;

Tale facoltà può avvenire a condizione che gli stessi siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario per il trasporto, e contengano comunque le annotazioni previste dall'art. 1, comma 5, del D.M. 148/98, e cioè:

- data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto;
- numero progressivo della registrazione e data in cui il movimento viene effettuato;
- caratteristiche del rifiuto
- quantità dei rifiuti prodotti o presi in carico o scaricati;
- eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
- numero del formulario che accompagna il rifiuto;
- eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;

Il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere tenuto in archivio presso il luogo di produzione dei rifiuti per almeno cinque anni.

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti i seguenti soggetti: Consorzio degli oli e dei grassi esausti; Consorzio Nazionale Imballaggi e relativi Consorzi collegati; Consorzio dei beni in polietilene; Consorzio delle batterie al piombo esauste.

NOTARE BENE: Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D13, D14 e D15 (vedi allegato "D"), la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi, oltre alla quarta copia del formulario di trasporto, abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 (vedi sempre allegato "D"). Le modalità di attuazione saranno definite con apposito Decreto Ministeriale.

9.2 Casistica riguardante la registrazione

- A. Il produttore/detentore ha la facoltà, qualora lo ritenesse necessario per problemi gestionali/organizzativi, di tenere più registri di carico e scarico dei rifiuti anche se prodotti in uno stesso luogo.
- B. Il produttore/detentore ha la facoltà, qualora lo ritenesse necessario per problemi gestionali/organizzativi, di delegare (tramite delega scritta o contratto) un soggetto terzo alla tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. (esempio: cantieri per costruzione nuovi

impianti in cui il committente delega un responsabile della funzione di Ingegneria, impianti di proprietà gestiti da terzi, conti deposito presso terzi).

- C. Si può verificare l'evenienza che all'interno di un'area privata delimitata, siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima.
- D. In tal caso la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario. Dai registri di carico e scarico dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi impianti produttivi al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata. A tal fine dovrà essere utilizzato l'apposito spazio del registro riservato alle "annotazioni".
- E. Nel caso di attività di assistenza sanitaria o di manutenzione, i rifiuti generati possono essere annotati sul registro tenuto presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tale attività.
- F. Questa possibilità può essere utilizzata anche da quelle organizzazioni che, svolgendo attività presso cantieri, producono rifiuti.
- G. Se si verificasse che il trasporto di un rifiuto avviene nello stesso giorno di produzione dello stesso, le operazioni di carico e scarico sul registro devono comunque essere annotate separatamente.
- H. Diversi depositi temporanei di rifiuti ubicati all'interno dello stesso luogo di produzione, possono essere gestiti con un unico registro.
- I. In ambito minerario, dove si interpreta che ogni pozzo è caratterizzato da un proprio deposito preliminare di rifiuti, può essere tenuto un unico registro presso la centrale (di norma unico luogo presidiato), con l'attenzione di apporre per ogni movimento di carico o scarico l'esatto luogo di produzione (la centrale o i singoli pozzi).
- J. Nel caso di rifiuti derivanti da attività di cantiere (costruzioni, demolizioni, scavi), ove sussista l'obbligo di registrazione, il registro deve essere tenuto presso ogni singolo cantiere. In alcuni casi specifici come i cantieri itineranti (metanodotti, linee elettriche, ecc.), per sopperire a eventuali problemi logistici, si può valutare la possibilità di tenere il registro di cantiere presso la sede operativa di riferimento del cantiere stesso.

10. AUTORIZZAZIONI / ISCRIZIONI

10.1 Autorizzazioni regionali (operazioni di smaltimento e recupero)

Le autorizzazioni previste dalla normativa vigente nell'ambito della gestione rifiuti riguardano:

- **realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;**
- **esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti.**

Dette autorizzazioni vengono rilasciate dalla Regione competente e spesso sono contestuali.

L'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti è concessa per un periodo di **cinque anni** (con decorrenza dalla data di fidejussione) **ed è rinnovabile**. A tal fine, entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

Per le operazioni di recupero dei rifiuti sono previste **procedure semplificate** di ottenimento delle autorizzazioni per le quali rimandiamo al successivo capitolo 10.3.

Le operazioni di smaltimento e di recupero per le quali invece è previsto **l'obbligo di iscrizione all'Albo** sono riportate al successivo capitolo 10.2.

I produttori di rifiuti, nel caso non riuscissero a rispettare i requisiti previsti dal deposito temporaneo (vedi capitolo 7.1), **sono obbligati a richiedere l'autorizzazione per l'esercizio di operazioni di smaltimento o di recupero rispettivamente per i codici D15 e R13** (vedere rispettivamente allegato "B" e "C" del D.Lgs. 22/97, o elenco allegato "E" cap. 14.5 della presente linea guida).

Nelle autorizzazioni sono riportati **i codici CER** dei rifiuti per i quali si è autorizzati ad operare e **le eventuali prescrizioni** che la Regione ritiene di comunicare all'impresa; è pertanto indispensabile che questo documento **sia verificato sia in fase di emissione ordini**, per valutare la possibilità di adempiere all'operazione da parte dell'impresa, **sia in fase di conferimento** per valutare eventuali modifiche intercorse.

Le autorizzazioni relative ai soggetti terzi che vengono utilizzati dal produttore per smaltire o recuperare i rifiuti **devono essere tenuti in archivio presso il luogo di produzione dei rifiuti per almeno cinque anni**.

10.2 Iscrizioni all'Albo (operazioni di trasporto, bonifica, intermediazione, gestione impianti di terzi)

Le imprese che effettuano:

- **attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;**
- **attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;**
- **attività di bonifica dei siti;**
- **attività di bonifica dei beni contenenti amianto;**
- **attività di commercio e di intermediazione dei rifiuti;**
- **attività di gestione di impianti di smaltimento e recupero di titolarità di terzi;**
- **attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti;**

devono essere iscritte **all'Albo nazionale** delle imprese esercenti servizi di smaltimento, di seguito denominato **Albo**, istituito presso le Camere di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura dei capoluoghi di Regione.

L'iscrizione deve essere di norma **rinnovata ogni cinque anni** (con decorrenza dalla data di fideiussione) e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti.

Nelle iscrizioni rilasciate sono riportati i **codici CER** dei rifiuti per i quali si è autorizzati ad operare e i **tipi e le targhe degli automezzi utilizzabili**, ed è pertanto indispensabile che questo documento **sia verificato** sia **in fase di emissione ordini**, per valutare la possibilità di adempiere all'operazione da parte dell'impresa, **sia in fase di trasporto e conferimento** per valutare eventuali modifiche intercorse.

Sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo:

- **le attività di trasporto di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi al giorno o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore degli stessi rifiuti;**
- **le attività di trasporto di rifiuti non pericolosi, effettuati dal produttore degli stessi rifiuti.**

Le iscrizioni all'Albo relative ai soggetti terzi che vengono utilizzati dal produttore per il trasporto o l'intermediazione dei rifiuti o la bonifica dei siti **devono essere tenuti in archivio** presso il luogo di produzione dei rifiuti **per almeno cinque anni**.

Sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo i seguenti soggetti: Consorzio degli oli e dei grassi esausti; Consorzio Nazionale Imballaggi e relativi Consorzi collegati; Consorzio dei beni in polietilene; Consorzio delle batterie al piombo esauste.

E' istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, al quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica o metallurgica (vedi capitolo 13.7)

10.3 Iscrizioni per procedure semplificate (operazioni di recupero)

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche previste, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia competente, che iscrive le stesse in un apposito registro.

La comunicazione di cui sopra **deve essere rinnovata ogni 5 anni** e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni.

I rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero sono individuati nel D.M. 5 febbraio 1998, mentre i **rifiuti pericolosi** sottoposti alle procedure semplificate di recupero sono individuati nel D.M. 12 giugno 2002 n. 161.

Nelle iscrizioni rilasciate sono riportati i **codici CER** dei rifiuti per i quali si è autorizzati ad operare, ed è pertanto indispensabile che questo documento **sia verificato** **sia in fase di emissione ordini**, per valutare la possibilità di adempiere all'operazione da parte dell'impresa, **sia in fase di conferimento** per valutare eventuali modifiche intercorse.

Le autorizzazioni relative ai soggetti terzi che vengono utilizzati dal produttore per recuperare i rifiuti devono essere tenuti in archivio presso il luogo di produzione dei rifiuti per almeno cinque anni.

10.4 Norme tecniche e garanzie

Per ulteriori dettagli relativi al processo di autorizzazione/iscrizione si demanda alla lettura della normativa in vigore (delibere dell'Albo, decreti attuativi), in particolare quella riguardante le norme tecniche prescritte e l'accettazione di garanzie finanziarie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni/iscrizioni.

10.5 Casistica riguardante le autorizzazioni

A. **INTERMEDIARI:** non essendo alla data ancora attivo il previsto ALBO della categoria "intermediazione e commercio di rifiuti", si pone il problema di individuare adeguati criteri di valutazione al fine di verificare la qualità e la competenza di detti soggetti. Come già segnalato al capitolo 4.6, l'utilizzo dell'intermediazione è di norma da evitare, ma essendo comunque una figura prevista dalla normativa, non si può escludere in assoluto questa prassi, assicurandosi però di rispettare alcune requisiti. Di seguito riportiamo quelli che ad oggi consideriamo i requisiti minimi da rispettare nel processo di utilizzo degli intermediari di rifiuti:

- copia della domanda di iscrizione all'Albo degli intermediari e, possibilmente, della relativa risposta;
- rispetto dei requisiti riportati nella Delibera dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti del 4 aprile 2000, e cioè:
 - dichiarazione attestante la quantità di rifiuti negoziate nell'anno precedente la data di entrata in vigore della deliberazione e in quelli successivi;
 - documentazione commerciale dalla quale risulti che l'impresa ha svolto l'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti nell'anno precedente la data di entrata in vigore della deliberazione e in quelli successivi;
 - documentazione dalla quale risulti il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 5/2/1997 n. 22;
 - possesso dei requisiti di cui alla tabella "A" della deliberazione 4/4/2000 relativamente alla dotazione di personale.

E' altresì consigliabile nella fase prestazione dei servizi da parte del soggetto intermediario, un adeguato sistema di sorveglianza e controllo delle operazioni, tramite un processo di audit.

10.6 Adeguamento ai nuovi Codici CER (fase transitoria)

A fronte dei problemi creati dall'applicazione del nuovo CER introdotto dal regolamento europeo 2557/2001, è stata predisposta un'apposita disciplina transitoria contenuta nell'articolo 1,

comma 15, della Legge 21 dicembre 2001 n. 443, ulteriormente integrata dal D.M. 9 aprile 2002 che ne fornisce indicazioni per la corretta e piena applicazione.

In sostanza tali provvedimenti prevedono che i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti per le quali sia necessaria l'autorizzazione o l'iscrizione, utilizzino l'apposito schema di trasposizione (allegato B del DM 9/4/02) per l'individuazione dei codici dei rifiuti gestiti, in attesa che le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni o delle iscrizioni provvedano, in occasione della prima richiesta utile di rinnovo, ad aggiornare i codici dei rifiuti indicati nelle autorizzazioni o nelle iscrizioni stesse.

Nel caso che, per effetto della nuova classificazione, i rifiuti acquisiscano la classificazione di rifiuti pericolosi, i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti per le quali sia necessaria l'autorizzazione o l'iscrizione ai sensi degli artt. 28 e 30 del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni, inoltrano richiesta all'autorità competente **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore del DM 9/4/02 (pubblicato sulla G.U. 108 del 10/5/02), presentando domanda di autorizzazione o di iscrizione e indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti.

L'attività può essere proseguita sino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o della iscrizione. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono già attività in essere.

11. TRASPORTO DI RIFIUTI

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dal “**formulario di identificazione**” che deve essere conforme al modello riportato negli allegati “A” e “B” del D.M. del 1/4/98 n. 145.

Questa disposizione **non si applica** al trasporto di:

- **rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;**
- **rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.**

11.1 Il formulario di identificazione dei rifiuti trasportati

I formulari di identificazione/accompagnamento dei rifiuti devono essere numerati progressivamente e sono predisposti dalle tipografie autorizzate; la fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, **deve essere registrata sul registro IVA acquisti prima dell'utilizzo del formulario.**

I formulari devono inoltre **essere vidimati dall'Agenzia delle Entrate** (o dall'Ufficio del Registro) o dalle Camere di commercio; la vidimazione dei formulari è gratuita.

Nel caso i formulari siano tenuti mediante sistemi informatici, il modulo continuo da utilizzare deve essere predisposto dalle tipografie autorizzate e deve essere conforme al modello riportato negli allegati “A” e “B” del D.M. 1/4/98 n. 145.

I formulari costituiscono **parte integrante dei registri di carico e scarico** dei rifiuti prodotti o gestiti e, pertanto, **i loro estremi identificativi dovranno essere riportati sul registro in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto**, mentre **il numero progressivo del registro** relativo alla predetta annotazione **deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi**.

Il formulario deve essere redatto **in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore**.

Una copia del formulario **deve rimanere presso il detentore**, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatari, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a **trasmetterne una (la quarta) al detentore**. La quarta copia del formulario deve rientrare presso il detentore entro tre mesi dal data di conferimento; in caso contrario, alla scadenza del predetto termine, il detentore dovrà dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Il formulario deve essere conservato nel medesimo luogo dove è conservato il registro di carico e scarico. Di conseguenza per ubicazione dell'esercizio, si intende:

- la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti;
- la sede di coordinamento organizzativo o centro equivalente o centro equivalente in caso di rifiuti prodotti da attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Sul formulario devono apparire le seguenti informazioni:

- **numero di riferimento dell'operazione di scarico** dal registro dei rifiuti;

Nota bene: per i soggetti che non sono obbligati a tenere il registro, e quindi impossibilitati a indicare un numero di riferimento dell'operazione di scarico, tale esonero dovrà risultare da specifica indicazione riportata nell'apposito spazio del formulario riservato alle "annotazioni"

Inoltre, a causa di tempistiche diverse per le annotazioni sul registro, durante il trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del numero di registro. Tale indicazione verrà apportata successivamente.

- **dati identificativi del produttore o detentore** del rifiuto (compresi eventuali numeri di iscrizioni all'Albo o autorizzazioni);
- **dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di smaltimento o di recupero**, cioè il primo destinatario (compresi i riferimenti ad iscrizioni all'Albo o ad autorizzazioni);

Nota bene: nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni"

- **dati relativi all'impresa che effettua il trasporto** (compresi i riferimenti all'iscrizione all'Albo);

Nota bene: qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi, i dati relativi all'iscrizione all'Albo dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione. A tal fine il produttore che effettua il trasporto deve barrare l'apposita parentesi inserita dopo le parole "trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento" e dopo la preposizione "di" indicare il luogo e lo stabilimento di produzione dei rifiuti trasportati.

- **eventuali annotazioni** riguardanti i **dati relativi ad un eventuale intermediario o commerciante** (compresi i riferimenti all'iscrizione all'Albo) riportandoli nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni".;
- **le caratteristiche del rifiuto:** codice CER, caratteristiche fisiche, eventuali caratteristiche di pericolosità;
- **l'indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento e il relativo codice;**
- **la quantità di rifiuti** trasportati espressa in kg o in litri alla partenza;

Nota bene: nel caso in cui i rifiuti siano individuabili in termini di unità numeriche, l'indicazione delle "quantità" può essere espressa indicando anche il numero delle unità trasportate; inoltre, qualora non sia possibile conoscere esattamente il peso, si deve indicare una quantità stimata e contrassegnare la casella relativa alla voce "peso da verificarsi a destino.

- **il percorso** dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve);
- **l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID;**
- **la firma del produttore/detentore del rifiuto**
- **il nominativo e la firma del conducente, e l'identificazione del mezzo di trasporto;**
- **la data, l'ora di partenza.**

Deve essere emesso **un formulario per ciascun rifiuto** quale risulta dal codice CER e dalla descrizione. A tal ultimo fine, alla voce "descrizione" si deve riportare l'aspetto esteriore dei rifiuti che consente di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, tenuto conto che la descrizione del CER non è sempre esaustiva.

L'emissione e la compilazione dei formulari può essere delegata anche al soggetto responsabile della raccolta e del trasporto, che può utilizzare propri formulari.

Nel caso di errori durante la compilazione del formulario, di cui ci si accorga prima della partenza dell'automezzo, le eventuali correzioni al documento devono essere accompagnate in calce dalla seguente frase: "*correzione apportata prima dell'avvenuta partenza*".

Durante le fasi di trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia; in particolare, sui contenitori dei rifiuti pericolosi, oltre alle etichettature previste dalle norme ADR devono essere in ogni caso apposti:

- sui mezzi di trasporto, una targa di metallo di lato di cm. 40, a fondo giallo, recante la lettera R di colore nero, alta cm. 20, larga cm. 15, con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
- sui colli una etichetta inamovibile o un marchio a fondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recanti la lettera R di colore nero, alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno cm. 1,5.

Il trasporto di olio minerale usato deve essere accompagnato anche dall'allegato "F" al D.M. 16 maggio 1996 n. 392 (vedi capitolo 13.4).

11.2 Trasporti marittimi

Elenchiamo di seguito le principali norme che gestiscono le attività di trasporto marittimo di rifiuti:

- D.P.R. 1008 del 9/5/68 che regola l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco delle merci pericolose;
- D.M. 459 del 31/10/91 che reca norme sul trasporto marittimo dei rifiuti pericolosi
- D.M. 22/7/72 che fornisce deroghe al trasporto e allo sbarco di alcune specifiche merci e rifiuti
- D.M. 4/5/95 che disciplina la procedura di rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e del nulla osta allo sbarco di merci pericolose.
- D.Lgs. 182 del 24/06/03 relativo agli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi (compresi i galleggianti) ed i residui del carico.

I rifiuti prodotti generalmente presso le installazioni Edison in mare, ai fini del trasporto marittimo, non sono considerati pericolosi (ad eccezione dei rifiuti di cucina che potrebbero essere considerati infettanti), in quanto non contengono sostanze di cui alle classi da 1 a 8 del DPR 1008/68 e, se pur presenti nell'allegato "D" del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, non contengono sostanze pericolose in quantità e/o concentrazioni superiori ai valori previsti dalla Delibera 27/07/84 che rimangono di riferimento anche se il DPR 915/82, che ha generato la Delibera, è stato abrogato.

In sostanza, il trasporto dei rifiuti via mare deve essere accompagnato, sia per i rifiuti pericolosi che per i non pericolosi, dal "Manifesto di carico" nel quale saranno indicati tipologia e quantità stimata (per esempio numero di colli).

Le imbarcazioni che trasportano merci/rifiuti pericolosi di cui alle classi da 1 a 8 del DPR 1008/68, devono essere in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dall'ente tecnico (RINA), mentre per tutti gli altri rifiuti (compresi quelli di cui alla classe 9 del DPR 1008/68) tale attestato non è necessario; in tale ambito un esempio è quello relativo all'amianto (classe 9 DPR 1008/68) per il cui trasporto l'imbarcazione non deve essere attestata, fermo restando il rispetto delle norme sugli imballaggi.

Lo sbarco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere autorizzato, previa istanza, dalla autorità marittima locale (nulla osta allo sbarco) stabilendone le modalità a seconda delle condizioni locali e delle circostanze speciali, anche in considerazione di quanto previsto dal DM 4/5/95.

Una volta a terra i rifiuti devono essere gestiti come previsto dal D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, e quindi vengono consegnati ad un soggetto autorizzato al trasporto (vedi capitolo 10.2) per essere conferiti alla loro destinazione finale presso soggetto autorizzato (vedi capitolo 10.1).

Tale trasporto deve essere accompagnato dal formulario di identificazione (vedi capitolo 11.1) e il produttore del rifiuto deve provvedere ad apportare sul suo registro di carico e scarico le relative operazioni (vedi capitolo 9).

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti in arrivo nei porti, il D.Lgs. 182/2003, attuazione della direttiva 2000/59/CE, introduce diverse novità in questo ambito, in quanto si pone l'obiettivo di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti e i residui del carico prodotti dalle navi (compresi i galleggianti). A tale scopo il decreto prevede che il porto debba dotarsi di impianti e di servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Per maggiori dettagli vedi il successivo capitolo 13.14.

11.3 Trasporti transfrontalieri

I Trasporti transfrontalieri di rifiuti sono regolati a livello comunitario dal Regolamento CE 259/93, che mira a impedire traffici illeciti, a ridurre al minimo lo spostamento di rifiuti da uno Stato all'altro e a raggiungere l'autosufficienza dei singoli Stati nella gestione dei rifiuti. Lo strumento proposto per controllare lo spostamento dei rifiuti è la "notifica", che il detentore dei rifiuti deve compilare e far pervenire a diversi soggetti sia nel proprio paese che nei paesi di transito e destinazione.

La procedura da seguire è diversa a seconda che si tratti di rifiuti destinati a smaltimento o a recupero. Per i rifiuti destinati al recupero, si distingue fra tre diverse classi di rifiuti a seconda della loro pericolosità: lista verde, lista ambra, lista rossa, riportate rispettivamente negli allegati II, III e IV del regolamento 259/93. Uno schema delle procedure da seguire è riportato nell'allegato E della presente linea guida.

11.4 Trasporto in A.D.R.

L'ADR è la sigla di Accordo Dangerous Route; esso è l'accordo europeo che governa il trasporto internazionale delle merci pericolose su strada. L'ADR comprende una molteplicità di regole da applicare ad ogni aspetto e fase del trasporto delle merci pericolose, ed in particolare: la classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada; i sistemi di trasporto e di imballo; la formazione dei conducenti degli automezzi; i casi di esenzione dal rispetto delle norme di accordo.

Risulta quindi necessario definire quali sono i punti di contatto tra il trasporto delle merci pericolose e dei rifiuti.

Il D.Lgs 22/97 non contiene riferimenti espliciti in grado di indicare in modo deterministico come e quando il trasporto dei rifiuti pericolosi debba essere eseguito in conformità alla normativa per il trasporto di merci pericolose.

In effetti, il riferimento più evidente è stato introdotto dalla impostazione di codifica dei rifiuti; laddove si classifica il rifiuto come pericoloso mediante il riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, tramite riferimento alle Direttive Comunitarie riguardanti le disposizioni relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose e dei preparati pericolosi.

Anche la normativa ADR, pur con qualche distinguo, nel classificare le merci pericolose, quali infiammabili, corrosive, tossiche, pericolose per l'ambiente, ecc..., si richiama alle metodiche di analisi individuate nelle direttive comunitarie di cui sopra.

Quindi, sia l'ADR che la classificazione dei rifiuti pericolosi, facendo riferimento alle Direttive sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi, si basano sulle metodiche di analisi e di classificazione che provengono dalla stessa disciplina; la quale è regolamentata dal Manuale delle prove e dei criteri dell'ONU.

Dalla analisi di correlazione tra i rifiuti pericolosi e le merci pericolose secondo l'ADR, risulta che vi possano essere:

- **Un gruppo di rifiuti direttamente classificabili nell'ADR**, quali infiammabili classificati H3A o corrosivi, (esempio: solventi e vernici, amianto, apparecchi con PCB, acidi, pesticidi di scarto, accumulatori al piombo), ;
- **Un gruppo di rifiuti di probabile classificazione in ADR** (esempio: contenitori contaminati);
- **Un gruppo di rifiuti di improbabile classificazione o per niente classificabili;**

Inoltre, è necessario ricordare che vi sono rifiuti non pericolosi che possono essere invece merci pericolose ai sensi dell'ADR (esempio: liquidi infiammabili con un punto di infiammabilità compreso tra 55° e 61°C).

Risulta quindi necessario per un produttore, all'atto della prima generazione, verificare se i rifiuti possano essere classificati come merci pericolose ai sensi dell'ADR, in particolare per quelli di probabile classificazione.

In alcuni casi questa operazione è relativamente semplice, in quanto essa si può basare sull'analisi della relativa **scheda di sicurezza** che accompagna la sostanza (esempio: oli, vernici, ecc.) In altre situazioni può risultare più complicata, per esempio laddove siamo di fronte a rifiuti generati dalla composizione di materiali e sostanze (stracci sporchi di solventi) o che hanno modificato la loro natura iniziale (emulsioni, acque di lavaggio).

In questi casi è necessaria una **valutazione analitica** per determinare se i rifiuti sono soggetti o meno alla normativa ADR. Tale procedura prevede l'esecuzione di prove sperimentali analitiche direttamente sul rifiuto adottando i metodi di classificazione secondo i criteri delle differenti classi dell'ADR e all'occorrenza, le prove, le procedure e i criteri contenuti nel manuale delle prove ONU.

Per questo tipo di analisi è consigliabile servirsi di un laboratorio esterno certificato.

11.5 Casistica riguardante il trasporto

- A. In casi particolari, per i quali non sia possibile all'atto del trasporto la presenza del produttore/detentore del rifiuto, quest'ultimo può delegare (tramite delega scritta o tramite contratto) un soggetto terzo coinvolto nel processo di gestione del rifiuto (esempio: cantieri per costruzione nuovi impianti in cui il committente delega un responsabile della funzione di Ingegneria (Delegato Lavori), oppure impianti di proprietà gestiti da terzi).
- B. Nel caso in cui, per esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, cod. fisc., n. aut. Albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità **potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nell'apposito spazio riservato alle "annotazioni"**.
- C. In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), **occorre specificare** nello spazio per le annotazioni, **la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario** stesso ai documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.
- D. Poiché in tali evenienze le **quattro copie** del formulario **risultano essere insufficienti** in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre, **sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari**, fermo che **il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali** del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto, **gli originali dei formulari dovranno restare due al produttore/detentore; uno al trasportatore** che consegna i rifiuti al destinatario finale; e **uno al destinatario finale** che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento.
- E. In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore **dovrà emettere un nuovo formulario** relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore **dovrà indicare**, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine. Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, **dovrà essere apposto** il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. **Al produttore dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso.**
- F. Si può verificare l'evenienza che all'interno di un'area privata delimitata, siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità produttive provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo dotato di centro di stoccaggio autorizzato che è localizzato all'interno dell'area medesima.
- G. In tal caso **la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di tale area privata delimitata, dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario.**
- H. I materiali derivanti da attività di manutenzione svolte fuori dall'unità locale (esempio: apparecchiature obsolete o oli non ancora esausti), devono essere conferiti alle sedi di

competenza per una “*valutazione tecnico economica*” e accompagnati durante il loro trasporto dal normale “documento di trasporto” nel quale sia evidente tale causalità.

- I. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione svolte fuori dall’unità locale (esempio: oli esausti, stracci contaminati), devono essere conferiti alle sedi di competenza (dove verranno registrati) e accompagnati durante il loro trasporto dal normale “documento di trasporto” nel quale sia riportata la seguente causale: “*trasporto di materiale ai sensi dell’art. 58 comma ter del D. Lgs. 22/1997*”.

12. DENUNCIA ANNUALE (MUD)

Chiunque effettua a titolo professionale **attività di raccolta e di trasporto di rifiuti**, compresi i **commercianti e gli intermediari**, oppure svolge le **operazioni di recupero di smaltimento**, nonché le imprese che **producono rifiuti pericolosi e quelle che producono rifiuti non pericolosi da attività industriali, artigianali o di recupero e smaltimento rifiuti**, **devono comunicare annualmente** le **quantità** e le **caratteristiche qualitative** dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Per lavorazioni industriali o artigianali si intende qualsiasi attività di produzione di beni, anche condotta all’interno di un’unità locale avente carattere prevalentemente commerciale o di servizio, purchè tale lavorazione sia identificabile in modo autonomo e non finalizzata allo svolgimento dell’attività commerciale o di servizio.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è **effettuata dal gestore del servizio** limitatamente alla quantità conferita.

Lo strumento individuato per le suddette comunicazioni è il **Modello Unico di Dichiarazione (MUD)** il cui modello e le modalità di compilazione sono previste nel DPCM del 31/3/99.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata.

Nel caso di rifiuti prodotti fuori dall’unità locale (attività di manutenzione) può essere effettuata una unica comunicazione riferita all’unità operativa di riferimento.

Quanto sopra è estendibile anche per i rifiuti generati da attività di costruzione, demolizione e scavo derivanti da cantieri; questi possono essere dichiarati, nell’ambito della dichiarazione relativa alla propria sede operativa, come rifiuti prodotti fuori dall’unità locale, indicando, con l’apposito modulo RE, i Comuni ove sono stati prodotti. **Non è quindi necessario un MUD per ogni cantiere.**

Il MUD deve essere tenuto in archivio presso il luogo di produzione dei rifiuti per almeno cinque anni.

Per la denuncia dei rifiuti, compresi i rifiuti recuperabili, **si dovrà utilizzare la codifica europea CER** di cui all’allegato “A” del D. Lgs. 5/2/97 n. 22.

Il MUD si articola nelle seguenti sezioni:

- **sezione anagrafica**
- **sezione rifiuti**
- **sezione costi e ricavi servizio rifiuti urbani**
- **sezione intermediazione e commercio**
- **sezione imballaggi**

Il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla sezione anagrafica, solo le sezioni, ed all'interno di queste le schede ed i moduli, inerenti la propria attività.

La compilazione può essere fatta su supporto cartaceo o informatico.

Il MUD **deve essere presentato alla Camera di Commercio** della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce, accompagnato dal versamento di un diritto di segreteria, entro il 30 aprile di ogni anno (verificare comunque ogni anno questa data) e, conterrà ovviamente i dati relativi al precedente anno solare di presentazione.

La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire mediante spedizione postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, o mediante consegna diretta alla sede della Camera stessa.

Eventuali modifiche o integrazioni al MUD potranno essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione MUD completa anche dei dati già dichiarati. Sulla busta contenente tale nuova dichiarazione andrà riportata la dicitura "Annulla e sostituisce la precedente del GG/MM/AA), sarà sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, **nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla legge.**

13. GESTIONI PARTICOLARI E/O SPECIFICHE

13.1 Gestione degli imballaggi

Riportiamo i principali riferimenti alla disciplina prevista per la gestione dei rifiuti di imballaggio, rimandando eventualmente ad una lettura più attenta della normativa vigente, in particolare del Titolo II del D. Lgs. 5/2/97 n. 22.

In particolare la normativa prevede **l'obbligo per alcuni soggetti** di partecipare al consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI) tramite iscrizione e una serie di adempimenti sia di tipo comunicativo periodico che di tipo contributivo.

Tra i soggetti coinvolti a vario livello vi sono gli operatori economici, le pubbliche amministrazioni, il consumatore o utente finale, i produttori e gli utilizzatori.

Senza entrare nel dettaglio, abbastanza complesso, della norma, è importante individuare l'impatto di dette norme sulle attività di Edison.

Per la natura delle proprie attività Edison **non rientra** in nessuna delle definizioni di soggetti obbligati all'iscrizione al CONAI in quanto non risulta produttore, importatore o trasformatore di imballaggi vuoti, utilizzatore di imballaggi vuoti o importatore di imballaggi pieni.

In realtà Edison è coinvolta nel processo di gestione degli imballaggi previsto dal CONAI in *maniera indiretta*, in quanto, essendo **utente finale di merci imballate**, **paga un contributo** sul prezzo finale della merce calcolato proprio in relazione alla composizione e alla quantità dell'imballaggio.

Questo contributo dovrebbe servire per pagare un servizio di raccolta degli imballaggi predisposto dal CONAI in accordo con privati e amministrazione pubbliche che assicuri il recupero dei materiali che compongono l'imballaggio.

13.2 Beni durevoli

La norma vigente prevede la nascita di accordi di programma (ad oggi ancora in fase progettuale) per la raccolta di beni durevoli ad uso domestico, e quindi **non applicabili alle attività della Edison**.

In fase di prima applicazione, i beni durevoli a cui si fa riferimento sono:

- **frigoriferi, surgelatori e congelatori**
- **televisori**
- **computer**
- **lavatrici e lavastoviglie**
- **condizionatori d'aria**

Per quanto riguarda Edison, quindi, i caso di necessità di smaltimento o recupero di detti beni risulta necessario operare come per qualsiasi altro rifiuto.

13.3 Rifiuti sanitari

Le disposizioni relative alla gestione di questi tipi di rifiuti sono raccolte nel D.M. del 26/6/2000 n. 219.

E' evidente che l'**impatto sulle attività della Edison** risulta **assai ridotto e circoscritto a quei siti che hanno una struttura permanente nella quale vengono svolte attività medica di prevenzione (per esempio infermerie presidiate)**.

In queste strutture potrebbero essere prodotti **rifiuti sanitari pericolosi** anche a rischio infettivo, come ad esempio aghi, siringhe, farmaci scaduti, materiali monouso, ecc.

In questi casi è necessario operare come di seguito:

- il deposito temporaneo e la movimentazione dei rifiuti **devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo"** e il simbolo del rischio biologico.
- il deposito temporaneo dei rifiuti **deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni.**

- i rifiuti **devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.**
- è buona norma durante la fase di deposito temporaneo dei rifiuti **sterilizzare gli stessi con una sostanza adeguata** (vedi normativa tecnica e specifica locale).

La gestione di questi rifiuti è di competenza del **responsabile sanitario della struttura.**

Tra i rifiuti sanitari a rischio infettivo sono inclusi anche gli assorbenti igienici che è buona norma raccogliere separatamente presso i servizi igienici femminili.

Questi tipi di rifiuti sono generalmente raccolti dalle società di pulizia degli edifici e, pertanto, è **necessario assicurarsi** che le stesse si siano prese in carico la gestione e le problematiche connesse con la presenza di detti rifiuti.

Per quanto riguarda i rifiuti sanitari che possono essere generati durante visite o attività di prevenzione medica presso luoghi non organizzati con una propria infermeria presidiata, è **necessario che il soggetto sanitario responsabile dell'attività si prenda in carico i rifiuti come previsto dalla norma vigente in materia (vedi capitolo 5.1).**

13.4 Oli esausti

Gli oli esausti vengono conferiti al relativo Consorzio obbligatorio nazionale di cui fanno parte:

- **le imprese che producono, importano o detengono oli esausti;**
- **le imprese che riciclano e recuperano oli esausti;**
- **le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli esausti.**

Per quanto riguarda i **produttori/detentori** di oli esausti, oltre agli **adempimenti previsti dalla normativa per la gestione dei rifiuti**, è necessario tenere presente quanto previsto dalla **legislazione di riferimento degli oli esausti** (vedi capitolo 3).

In particolare è richiesto quanto segue.

- per le imprese che **producono oli usati** e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo **una quantità superiore a 300 litri di oli usati** sono **obbligati** a:
 - **immagazzinare** gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione tra emulsioni ed oli propriamente detti oppure qualsiasi dispersione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
 - **non miscelare** gli oli usati con sostanze pericolose;
 - **cedere e trasferire** tutti gli oli usati al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente o attraverso imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione;
 - **tenere un apposito registro degli oli** nel quale devono essere riportati cronologicamente, per ogni operazione, i dati quantitativi, la provenienza e l'ubicazione degli oli ceduti ed eliminati;

Attenzione: la normativa specifica sui rifiuti obbliga la registrazione degli oli esausti (per qualsiasi quantità) sull'apposito registro di carico e scarico previsto

dal D.Lgs. 22/97, creando di fatto una doppia registrazione ed aprendo leciti dubbi sulla necessità di tenere il registro specifico degli oli. Valutato lo scenario normativo, giurisprudenziale e sanzionatorio, si ritiene che sussistano le condizioni per utilizzare solo il registro dei rifiuti previsto dal D.Lgs. 22/97, anche se la mancata abrogazione dell'articolo legislativo che prevede il registro degli oli esausti, può presentare qualche residuo rischio in caso di visita ispettiva esterna. Consapevoli di essere di fronte ad una evidente "dimenticanza del legislatore" e convinti che sia corretto adempiere alla sola tenuta del registro dei rifiuti previsto dal D.Lgs. 22/97, riteniamo comunque che ogni Gestione debba effettuare una analisi dei rischi e valutare con i propri responsabili le modalità con cui operare. PEOR/Pasq è disponibile a fornire il supporto tecnico a questa valutazione.

- **assicurare che gli impianti di stoccaggio** degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli contenuti;
- **i recipienti di cui sopra devono essere provvisti** di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione, apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto;
- **gli impianti di stoccaggio o depositi presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare i seguenti requisiti:**
 - **disporre di un piazzale** di ampiezza tale da permettere la agevole manovra degli automezzi utilizzati;
 - **essere delimitati da recinzione** preferibilmente in muratura con altezza del deposito minima di mt. 2,50;
 - **aree interne**, sia adibite ad attività di travaso che di transito o parcheggio, pavimentate e drenate;
 - **disporre di almeno un serbatoio** per lo stoccaggio di prodotto contaminato;
 - **applicazione delle norme** per l'immagazzinamento di oli minerali;
 - **assicurare che la quantità complessiva degli oli o emulsioni oleose** che possono trovarsi contemporaneamente nell'ambito del deposito (potenzialità reale) non può in nessun caso essere superiore alla capacità geometrica totale dei serbatoi (potenzialità geometrica). Detta Pr la potenzialità reale e Pg quella geometrica sarà:
 $Pr \leq 0,9 \times Pg$;
 - **assicurarsi che i serbatoi adibiti allo stoccaggio di olio usato e emulsioni oleose** debbono essere:
 - fissi;
 - realizzati in acciaio;

- fuori terra o, se interrati, debbono essere contenuti in un cassone in calcestruzzo totalmente ispezionabile;
 - posti su apposito basamento realizzato in calcestruzzo;
 - equipaggiati con accessori che permettano il campionamento e la misurazione del prodotto contenuto, l'esercizio e la manutenzione in sicurezza, il drenaggio dell'acqua eventualmente presente, la respirazione del serbatoio nelle fasi di movimentazione, la movimentazione del prodotto contenuto;
 - in nessun caso devono essere utilizzati serbatoi in calcestruzzo;
 - i serbatoi fuori terra debbono essere contenuti in un bacino delimitato da muro di contenimento in calcestruzzo di altezza tale da realizzare una capacità di contenimento pari a quella del serbatoio;
 - è ammessa l'installazione di più serbatoi in un unico bacino, ed esclusione di quello con prodotto contaminato;
 - nel caso di più serbatoi in un unico bacino, la capacità di contenimento dello stesso deve essere pari a 1/3 della capacità geometrica totale dei serbatoi contenuti, ma almeno pari a quella del serbatoio più grande;
 - rispettare le distanze previste dalla normativa tra serbatoi adiacenti;
 - rispettare le prescrizioni previste dalla normativa per gli impianti di movimentazione, le are di travaso, la rete fognaria (vedi D.M. 392/96);
- **in occasione del conferimento degli oli esausti** al soggetto autorizzato alla raccolta e al trasporto, **è necessario accompagnare il rifiuto** con la comunicazione prevista dalla normativa vigente, cioè il **modulo "F"** del D.M. 16/5/96 n. 392, adeguatamente compilato e firmato.

13.5 Veicoli a motore e rimorchi

In caso di necessità di procedere alla demolizione di un veicolo a motore o di un rimorchio, il produttore/detentore **deve consegnarlo ad un centro di raccolta autorizzato** per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.

Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.

Il proprietario di un veicolo a motore **può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici** per la consegna successiva ai centri di cui sopra, qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.

I centri di raccolta, o i concessionari e le succursali, **rilasciano al proprietario del veicolo un certificato** dal quale deve risultare la **data della consegna**, **gli estremi dell'autorizzazione del centro**, **le generalità del proprietario** e **gli estremi di identificazione del veicolo**, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso, o del concessionario o della succursale, **dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro (PRA)**.

13.6 Terre di scavo e rocce

In base alla normativa vigente si interpreta che le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, **non costituiscono rifiuti** e sono, perciò, **escluse dall'ambito di applicazione dei provvedimenti in materia**, anche quando contaminate durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, **semprechè la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.**

La contaminazione li fa rientrare tra i rifiuti solo se essa è presente in quantitativi superiori ai valori dell'allegato 1 colonna B al D.M. 25/10/1999 n. 471., salvo che la destinazione urbanistica del sito di destinazione non richieda un limite inferiore; questo in quanto è previsto che i valori vanno calcolati in media "sull'intera massa"; cioè, sul totale del terreno che non è quello di provenienza bensì quello di destinazione.

Quindi, per sintetizzare, ciò vuol dire che tali materiali, a seguito delle analisi di cui sopra, possono risultare "**non rifiuti**" o direttamente "**rifiuti pericolosi**"

Nel caso non risultassero rifiuti, le terre e rocce da scavo possono essere destinate al normale ciclo di utilizzo della terra, come ad esempio per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, oltre alla destinazione a differenti cicli di produzione industriale, inclusi il riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, a condizione che siano rispettati i limiti predetti e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

Si ritiene, infine, che le terre e rocce da scavo possono essere riutilizzate direttamente nel sito dove sono prodotte a prescindere dalla loro classificazione giuridica, purchè rispettino quanto previsto dal DM 471/99 (limiti degli inquinanti ed eventuali prescrizioni specifiche anche da Conferenza dei Servizi). In tale evenienza, infatti, non si determina alcun rischio di trasferimento di inquinanti in altri siti e, quindi, non sussistono le esigenze di controllo ai fini di tutela ambientale proprie del regime dei rifiuti.

Ovviamente, resta salvo l'obbligo di provvedere alla bonifica del terreno e del sito qualora ne ricorrano le condizioni ed i presupposti ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 22/97 e del DM 471/99 (bonifiche dei siti). Nel caso le terre e rocce da scavo risultassero "**rifiuti pericolosi**" è necessario operare in tale senso secondo la normativa vigente.

Uno schema del flusso delle attività inerenti questo processo è riportato in allegato "G".

13.7 Materie prime (e prime secondarie)

La gestione di questo argomento è direttamente collegata alla definizione di rifiuto (vedi capitolo 4.1), in particolare per determinare quando un materiale o un bene non sono rifiuti e quindi non sono soggetti ai provvedimenti normativi vigenti.

In base a quanto determinato nella definizione di rifiuto possiamo concludere che:

- **i materiali, le sostanze e gli oggetti** originati da cicli produttivi o di preconsumo, dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto dei rifiuti, ai fini del recupero dello smaltimento,

purchè abbiano le caratteristiche delle materie prime indicate dal DM 5 febbraio 1998 (per i rifiuti non pericolosi) e dal DM 12 giugno 2002 n. 161 (per i rifiuti pericolosi) siano direttamente destinate in modo oggettivo ed effettivo all'impiego in un ciclo produttivo, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti;

- **non sono sottoposti altresì al regime dei rifiuti i beni di consumo** dei quali il detentore non si disfi, non abbia l'obbligo o l'intenzione di disfarsi, in quanto possono essere utilizzati e siano effettivamente utilizzati per la loro funzione originaria.

Quindi, di fatto per non rientrare nel regime dei rifiuti i materiali devono essere ceduti nelle forme e con le caratteristiche usualmente commercializzate (vedi listini Camere di Commercio). In caso contrario essi possono comunque essere venduti, ma solamente a soggetti autorizzati al recupero di rifiuti seguendo le modalità previste dalla legge.

In questo ambito una particolare menzione deve essere fatta per quanto riguarda la gestione dei **rottami ferrosi e non ferrosi** che, se ricadenti nella definizione riportata al capitolo 4.1, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche e, quindi, sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti. Questa materia prima secondaria per attività siderurgica o metallurgica è definita come:

- rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate.

Oltre a questi materiali, anche i rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate nella normativa di riferimento.

NOTARE BENE: si conviene che, causa la recente definizione di cui sopra (introdotta dalla "Delega Ambientale 2004"), la mancanza di una consolidata rassegna giurisprudenziale in merito, e l'oggettiva difficoltà a dare evidenza della conformità ai requisiti richiesti, **in via cautelativa si continui a gestire tali materiali (rottami ferrosi e non ferrosi) come rifiuti a tutti gli effetti.**

13.8 Recupero di materia

E' l'insieme di attività, procedure e metodi del processo di riciclaggio e di recupero dei rifiuti, dalle quali derivano materie che acquistano caratteristiche equivalenti a quelle delle materie prime, cioè direttamente impiegabili in un ciclo produttivo, o a quelle dei prodotti commerciabili.

Dopo l'attività di recupero, tali materiali non sono più rifiuti, purchè siano materie prime o prodotti con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate, e non devono presentare caratteristiche di pericolo superiore a

quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini, come previsto dal DM 5/2/98 per i rifiuti non pericolosi e dal DM 12/6/02 n. 161 per i rifiuti pericolosi.

Devono inoltre essere “*destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo e di produzione*”, altrimenti sono e restano rifiuti a tutti gli effetti.

13.9 Scarico indiretto – rifiuti liquidi

In riferimento alle norme vigenti, ed in particolare al D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 sulle acque, le **acque reflue scaricate in modo indiretto** (mediante autocisterne) **si qualificano come rifiuti allo stato liquido** e, pertanto, richiedono da parte dei soggetti ricettori dell’apposita autorizzazione prevista dalla normativa sui rifiuti. Infatti la nuova normativa sulle acque non copre più gli scarichi indiretti, resi soggetti allo smaltimento dei rifiuti liquidi, distinguendo quest’ultimi dalle acque di scarico in quanto non provenienti da “immissione diretta tramite condotta”.

Ne consegue che il **produttore ed il trasportatore** di rifiuti costituiti da acque reflue (quindi rifiuti liquidi) **sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti** del D. Lgs. 22/97.

Per quanto riguarda le operazioni di trattamento, è vietato l’utilizzo di impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti liquidi.

L’autorità competente ad **autorizzare**, in deroga al suddetto divieto, il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell’impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione, è **quella prevista dal D. Lgs. 22/97 sui rifiuti e non quella di cui al D. Lgs. 152/99 sulle acque.**

Pertanto, è evidente che il gestore dell’impianto è soggetto agli obblighi previsti dalla normativa sui rifiuti (tenuta registri, ecc.).

Si segnala infine, che nell’ambito del **divieto di smaltimento di rifiuti in fognatura**, l’unica eccezione ammessa riguarda i rifiuti organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell’ente gestore.

13.10 Rifiuti da demolizioni

In tema di definizione di produttore dei rifiuti, ed in particolare nel caso di rifiuti derivanti da demolizioni, il **proprietario dell’immobile o l’intestatario della concessione edilizia** con la quale si consente l’edificazione di un nuovo edificio, previa demolizione di altro preesistente, **viene considerato produttore dei rifiuti** derivanti dall’abbattimento del precedente fabbricato; questo motivato dal fatto che si considera produttore chi, persona fisica o giuridica, con la sua attività materiale o giuridica, abbia prodotto rifiuti e, quindi, quale soggetto penalmente responsabile dello smaltimento dei rifiuti.

Il proprietario di un immobile, infatti, non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuiti in appalto la ristrutturazione o la ricostruzione, giacchè incombe sempre, in capo allo stesso, un **obbligo di vigilanza e di controllo**, in virtù della responsabilità propria del custode prevista dal codice civile.

Quindi, il produttore e il detentore di rifiuti sono i soggetti penalmente responsabili dello smaltimento dei rifiuti. Ne consegue che non è ammissibile il trasferimento, per via contrattuale, della propria posizione di garanzia ad altro soggetto egualmente obbligato per la stessa tutela. Per esempio, il direttore dei lavori di un cantiere, in tema di smaltimento dei rifiuti, non assume posizioni di garanzia né ha doveri di controllo, in quanto altri sono i suoi compiti.

E' evidente che nel caso di cantieri di grandi dimensioni è possibile delegare da parte del produttore/detentore la gestione di alcuni aspetti come, per esempio, la compilazione e l'emissione dei formulari a nome del produttore.

E' per questo motivo che in dette situazioni è necessario predisporre un piano che preveda ruoli e responsabilità nella conduzione delle operazioni di deposito, raccolta e allontanamento dei rifiuti.

E' anche possibile, determinandolo in fase contrattuale e redigendo dettagliate specifiche tecniche, individuare quale produttore/detentore dei rifiuti provenienti da attività di demolizione, **purchè in quantità limitate e non contaminati da sostanze pericolose**, la società appaltatrice che con la sua attività materiale ha generato il rifiuto. Tale scelta nasce da considerazioni anche di carattere tecnico/economico che confortano circa l'opportunità di individuare, per queste tipologie di rifiuti, quale loro produttore direttamente l'appaltatore che "fisicamente" li ha generati (questo non si applica ad attività di ristrutturazione o demolizione di edifici).

In estrema sintesi, proprio in considerazione di quanto detto precedentemente circa le responsabilità comunque insite nella figura del committente o del proprietario dell'immobile, queste situazioni devono essere adeguatamente previste nei contratti di appalto iniziali, dove deve risultare chiaro ed evidente il diretto rapporto contrattuale tra il produttore individuato (committente o appaltatore) e il soggetto responsabile della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, onde evitare eventuali operazioni di intermediazione dei rifiuti che renderebbero ancora più complessa la gestione.

13.11 Consulente trasporto merci pericolose

Il D. Lgs. Del 4 febbraio 2000 n. 40 prevede per le aziende **l'obbligo di nominare il consulente per il trasporto di merci pericolose** e, tra queste, **anche di rifiuti pericolosi**, semprechè rientrino nella definizione fornita dall'ADR al marginale 2000 (norma sul trasporto di merci pericolose).

Ciò premesso, il decreto in oggetto prevede **particolari esenzioni** dall'obbligo di nomina del consulente e, in particolare, per **soggetti che producono/detengono rifiuti pericolosi ma non li trasportano con mezzi propri**, si indica che sono esentate da tale obbligo:

- **le imprese** che trasportano in colli o alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al D.M. 4/9/96, ai quali è associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;
- **le imprese** che effettuano **operazioni di carico** delle merci di cui sopra, in colli o alla rinfusa, oppure anche in cisterna **qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa**.

Il campo di interesse è però limitato come di seguito:

- **le esenzioni si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.**

L'esenzione di cui sopra si applica qualora **l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri** nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio per ciascun anno solare, alle operazioni suddette.

La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

L'impresa che si è avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente **deve allegare** copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

In tale senso, per **semplificare la gestione**, si è ritenuto che questi adempimenti siano assolti **allegando alla comunicazione copia dei documenti di viaggio emessi in occasione di ogni spedizione**, così da costituire una sorta di registro riferito all'anno di esercizio in corso.

In conclusione quindi è **necessario innanzitutto classificare**, tramite laboratorio certificato, **la pericolosità del rifiuto** non solo **in ordine** al codice CER ma anche **al trasporto su strada del rifiuto prodotto.**

In seguito, se sussistono le condizioni di esenzione di cui sopra, operare in tal senso.

Se non si rientra nel **regime di esenzione**, **si rende necessario** da parte del legale rappresentante dell'azienda, **nominare il consulente per la sicurezza** in possesso del certificato di formazione professionale, darne comunicazione all'ente competente e provvedere a quanto disposto dal D. Lgs. 40/00.

13.12 Amianto

Per quanto riguarda la gestione dell'amianto prima che diventi rifiuto, è ovviamente necessario rispettare gli adempimenti previsti dalla specifica normativa vigente in materia.

A tale riguardo le organizzazioni interessate dovranno predisporre una adeguata istruzione operativa che preveda le procedure (amministrative, tecniche, di sicurezza) per interventi in presenza di amianto o per la rimozione dell'amianto, che dovranno essere fatte rispettare anche ai fornitori / appaltatori direttamente coinvolti.

Ai fini dell'applicazione della presente linea guida, l'amianto è preso in considerazione nel momento che diventa un rifiuto a tutti gli effetti. In questo ambito, quindi, la gestione del "rifiuto amianto" non si discosta particolarmente da quella degli altri rifiuti pericolosi, se non per quanto riguarda le modalità di imballaggio (che devono rispettare i requisiti previsti dalle specifiche normative vigenti in materia).

Le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti contenenti amianto sono sottoposte alle disposizioni del D.Lgs. 22/97 nonché alla disciplina

specificata relativa all'amianto. Inoltre, le modalità tecniche con cui effettuare il deposito temporaneo devono essere disciplinate nell'ambito del piano di lavoro e/o progetto di bonifica di cui all'art. 34 del D.Lgs. 277/91. Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, i rifiuti contenenti amianto devono essere opportunamente raccolti e depositati separatamente da altri rifiuti di diversa natura e, nel caso si abbia formazione nello stesso luogo di diverse tipologie di rifiuti contenenti amianto, queste devono essere mantenute separate.

Per quanto riguarda l'individuazione del produttore (si veda capitolo 5.1) le modalità previste dalle norme vigenti ci guidano a considerare tale soggetto nella società a cui si affidano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto, assicurandosi che:

- tale attività sia ben chiara all'interno del piano di lavoro / progetto di bonifica;
- l'allontanamento dall'area di lavoro, l'utilizzo di rivestimenti incapsulanti, e l'imballaggio devono avvenire adottando le disposizioni e precauzioni sanitarie previste dai DM 6/9/94, 26/10/95 e 20/8/99 modificato dal DM 25/7/01;
- i certificati delle analisi, ove previste, eseguite a carico del bonificatore, accompagnino il materiale fino al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ed indichino esplicitamente la destinazione, sia che la copia dei certificati e dei campioni sottoposti ad analisi siano trattenute presso il produttore del rifiuto per un periodo di almeno 1 anno;
- non sussistano correlazioni economiche dirette tra il committente (Edison) e i soggetti che effettuano il trasporto e/o lo smaltimento del rifiuto;
- il bonificatore sia regolarmente iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- sia data evidenza al committente (Edison) di tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta gestione del rifiuto dalla raccolta, al trasporto, allo smaltimento finale (tramite formulari, analisi, attestati, ecc.).

La procedura di individuazione dei rifiuti smaltibili in discarica per rifiuti di amianto è riportata nell'allegato "F4" della presente linea guida, mentre la correlazione tra i rifiuti contenenti amianto, i relativi codici CER e la discarica di destinazione finale è riportata nel DM 248/04 allegato A.

13.13 Gestione dei rifiuti da smaltire in discarica

Le procedure che regolano l'ammissibilità dei rifiuti in discarica sono definite dal D.Lgs. n. 36/2003, e si possono così sintetizzare:

- il **produttore/detentore** deve:
 - fornire al gestore della discarica precise indicazioni sul rifiuto relativamente alla composizione, alla capacità di produrre percolato, al comportamento a lungo termine e alle caratteristiche generali;
 - in previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti e ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, presentare la documentazione attestante la conformità degli stessi ai criteri di ammissibilità per la specifica categoria di discarica;

- la suddetta documentazione deve essere presentata in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che non si modifichino le caratteristiche del rifiuto e, comunque, almeno una volta all'anno;
 - effettuare la registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti;
 - compilare ed emettere il formulario di identificazione dei rifiuti.
- **il gestore della discarica** deve:
- controllare la documentazione relativa ai rifiuti;
 - verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto;
 - effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità dei medesimi alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione;
 - effettuare la registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti;
 - sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti;
 - effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore a un anno;
 - conservare i campioni prelevati presso l'impianto, a disposizione dell'autorità territorialmente competente, per un periodo non inferiore ai due mesi;
 - comunicare alla regione e alla provincia territorialmente competenti l'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica.

I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono definiti dal D.M. 13 marzo 2003 (vedi capitolo 8.4)

Il decreto legislativo 36/2003 stabilisce i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti destinati in discarica e le disposizioni contenute si applicano a tutte le discariche.

Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:

- **discarica per rifiuti inerti**
- **discarica per rifiuti non pericolosi**
- **discarica per rifiuti pericolosi**

Sono previste alcune disposizioni transitorie e finali, delle quali le più significative riguardano:

- le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/2003 possono continuare a ricevere, fino al 16 luglio 2005, i rifiuti per cui sono state autorizzate;
- fino al 16 luglio 2005 è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, nonché dalle deliberazioni regionali connesse relativamente:

- nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
- nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
- nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e III categoria.

Un diagramma di flusso dell'iter gestionale dei rifiuti da smaltire in discarica è riportato nell'allegato F della presente linea guida, mentre negli allegati F1, F2, F3 e F4 sono descritte le procedure di individuazione dei rifiuti smaltibili in discarica a secondo della loro caratteristica (pericolosi, non pericolosi, inerti e amianto) così come definito al precedente capitolo 8.4.

13.14 Gestione nei porti dei rifiuti provenienti da navi

Il D.Lgs. 182/2003 adegua in questo campo la normativa nazionale a quella comunitaria. Riportiamo di seguito i principali adempimenti richiamati dal dispositivo:

- nella definizione di “nave” vengono inclusi anche i **galleggianti**;
- gli adempimenti relativi a **MUD e a registri** in ordine ai rifiuti prodotti dalle navi sono a carico del “gestore dell’impianto portuale”, o del servizio di raccolta dei rifiuti;
- gli impianti portuali di raccolta che rispettano le condizioni previste dal **“deposito temporaneo”** sono autorizzati dalla sola Autorità portuale, o, laddove non istituita, dall’Autorità marittima; se invece l’impianto portuale non è semplicemente di raccolta ma effettua anche un **trattamento di rifiuti** (peraltro auspicabile), non rientrando il trattamento di rifiuti tra le operazioni portuali, tale impianto dovrà seguire o l’iter dell’autorizzazione regionale ai sensi degli artt. 27 e 28 (vedi cap. 10.1) , o le procedure semplificate ai sensi degli artt. 31 e 33 (vedi cap. 10.3) del D. Lgs. 22/97;
- alle Autorità portuali o marittime sono assegnati, oltre agli usuali compiti ispettivi, altre competenze connesse alla pianificazione della raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, quali la quantificazione del fabbisogno degli impianti portuali di raccolta, o di trattamento-recupero, dei rifiuti prodotti e dei residui del carico e la determinazione della tariffa;
- il **Comandante della nave** deve adempiere agli obblighi di notifica previsti dal D.Lgs. 22/97 (MUD, registro di carico e scarico, formulari per il trasporto) con la compilazione del modulo di cui all’allegato III del D.Lgs. 182/03 e con la trasmissione delle informazioni in esso riportate all’Autorità marittima da effettuarsi: almeno 24 ore prima dell’arrivo nel porto di scalo, se detto porto è conosciuto, non appena il porto di scalo è noto, qualora conosciuto a meno di 24 ore dall’arrivo, prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore;
- nel caso di nave ferma in rada, le imbarcazioni facenti parte dell’impianto portuale, che vanno a recuperare i rifiuti della suddetta nave, non devono compilare una seconda volta il modulo del punto precedente, in quanto è sufficiente quello compilato dal Comandante;
- per i residui/rifiuti, prima dello smaltimento, va indagata la possibilità del riciclaggio e recupero in impianti autorizzati;

- gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di allestimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono coperti da tariffa a carico delle navi che approdano nel porto.

Fino all'entrata in vigore della normativa semplificata di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le acque di lavaggio e quelle di sentina prodotte dalle navi sono sottratte al regime del D.Lgs. 22/97 stesso e conferite agli impianti secondo quanto disposto dall'art. 10 bis del DL 355/03 convertito con L. 47/04.

E' il caso di sottolineare che, al di là di interpretazioni forzatamente letterali, la norma di proroga è da intendersi riferita esclusivamente alle suddette acque di lavaggio ed alle acque di sentina, cui sono da associare le acque provenienti da zavorra non segregata, ferme ed immutate rimanendo le previsioni riservate a tutti gli altri rifiuti ed a tutti gli altri residui del carico prodotti dalle navi.

13.15 Tariffa di Igiene Ambientale (TIA)

La TIA sostituisce la TARSU (Tassa sui rifiuti solidi urbani). Il passaggio da "Tassa" a "Tariffa" sembrerebbe in prima analisi che quest'ultima viene corrisposta solo in funzione di un servizio e pertanto potrebbe essere lecito non pagare la TIA nei casi in cui non si usufruisce di alcun servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Ciò non è completamente vero.

Infatti il servizio è regolato dal Comune mediante apposito regolamento e si articola nelle attività di:

1. raccolta, trasporto, selezione e smaltimento dei rifiuti urbani;
2. spazzamento delle strade e delle aree pubbliche

Quindi, il secondo gruppo delle attività prescinde completamente dai conferimenti individuali.

Infatti, il Comune deve predisporre un servizio che sia conforme all'intera produzione di rifiuti della comunità (anche quelli abbandonati) e garantire l'igiene ambientale mediante la pulizia di tutte le strade.

In questo senso, recenti decisioni delle Commissioni Tributarie in merito, ha sancito che "gli utenti che per loro scelta non usufruiscono del servizio, ..., sono comunque tenuti al pagamento della tariffa.

D'altra parte, il D.Lgs. 22/97 che ha istituito la TIA in sostituzione della TARSU stabilisce infatti che:

1. i cittadini e le imprese, in quanto occupino oppure conducano locali o aree scoperte ad uso privato, sono soggetti alla tariffa,;
2. la misura della tariffa è stabilita unilateralmente dal Comune con proprio atto amministrativo, in modo che sia integralmente coperto il costo del servizio

Ne consegue che I cittadini e le imprese sono soggetti alla tariffa per il solo fatto di occupare locali o aree scoperte ad uso private. La misura della tariffa non è peraltro sindacabile né dagli utente né dal soggetto gestore, in quanto è decisa dal Comune con atto amministrativo.

Si può quindi affermare che non è rintracciabile nelle disposizioni in vigore alcun elemento di volontarietà nel rapporto tra gli utenti ed il soggetto gestore. Infatti, gli utenti debbono obbligatoriamente usufruire del servizio e corrisponderne la tariffa. L'altro deve organizzarlo secondo il regolamento comunale ed applicare le tariffe anch'esse determinate dal Comune. Non sussiste alcun margine di libertà o di autonomia in capo ai due soggetti in merito all'oggetto ed alle caratteristiche del servizio reso, nonché alla misura della tariffa. Gli utenti non debbono manifestare alcuna volontà di adesione al servizio e non hanno neppure la possibilità di rinunciare.

La tariffa pertanto è una prestazione patrimoniale, prevista dalla legge, a carico di tutti coloro che occupano oppure conducono locali o aree scoperte ad uso private.


In sostanza, con il D.Lgs. 22/97, il legislatore ha abrogato una tassa (la TARSU), sostituendola con un'altra tassa, denominandola però "Tariffa di Igiene Ambientale".


Si suggerisce comunque di analizzare i regolamenti comunali di competenza che istituiscono il servizio, con la consapevolezza che, dovendo comunque pagare la TIA, risulta conveniente usufruire al massimo del servizio messo a disposizione per il conferimento dei rifiuti solidi urbani (sempre che riescano a soddisfare le vostre esigenze quantitative).

14. ALLEGATI

14.1 ALLEGATO "A"

PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DEI CODICI CER



14.2 ALLEGATO "B"
SCHEMA PROCESSO DELLA GESTIONE RIFIUTI


ATTENZIONE: LO SCHEMA E' DI RIFERIMENTO, IN QUANTO ALCUNE DI QUESTE FASI SI SVOLGONO IN CONTEMPORANEA.

14.3 ALLEGATO "C"

SCHEMA ATTIVITA' DELLA GESTIONE RIFIUTI

Attività	Soggetti coinvolti	Riferimenti linea guida
Produzione del rifiuto	Produttore/Detentore	Cap. 5
Classificazione del rifiuto <ul style="list-style-type: none"> • analisi • codici CER • classificazione ADR 	Produttore/Detentore Approvvigionamenti per ordini a laboratorio certificato	Cap. 8
Individuazione soggetti per conferimento <ul style="list-style-type: none"> • trasportatori/smaltitori/intermediari 	Produttore/Detentore Approvvigionamenti per ordine a soggetti autorizzati al trasporto e al recupero/smaltimento	Cap. 10
Annotazione sul registro rifiuti <ul style="list-style-type: none"> • operazioni di carico 	Produttore/Detentore	Cap. 9
Deposito temporaneo (o stoccaggio provvisorio autorizzato) <ul style="list-style-type: none"> • gestione del deposito: tempi/quantità 	Produttore/Detentore	Cap. 6 e 7
Conferimento del rifiuto a soggetto terzo per recupero o smaltimento <ul style="list-style-type: none"> • compilazione formulario di accompagnamento per il trasporto • verifica delle autorizzazioni del trasportatore/smaltitore/intermediario 	Produttore/Detentore Soggetti autorizzati al trasporto e al recupero/smaltimento	Cap. 10 e 11
Annotazione sul registro rifiuti <ul style="list-style-type: none"> • operazioni di scarico 	Produttore/Detentore	Cap. 9
Archiviazione documentazione <ul style="list-style-type: none"> • ritorno IV° copia formulario 	Produttore/Detentore Soggetti autorizzati al trasporto e al recupero/smaltimento	Cap. 10 e 11
Compilazione e presentazione MUD <ul style="list-style-type: none"> • entro 30 aprile di ogni anno 	Produttore/Detentore	Cap 12

14.4 ALLEGATO "D"

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI SMALTIMENTO E RECUPERO

Allegato "B" decreto legislativo 5/2/97 n. 22 – Operazioni di smaltimento

- D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico accetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9 Trattamento fisicochimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Allegato "C" decreto legislativo 5/2/97 n. 22 – Operazioni di recupero

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi e delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri impieghi degli oli
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

N.B.: i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente

14.5 ALLEGATO "E"

SCHEMA PROCEDURE PER TRASPORTI TRANSFRONTALIERI

Esportazione di rifiuti all'interno della comunità

SMALTIMENTO (artt. 3, 4 e 5)

Chi effettua la spedizione

- compila la notifica
- invia la notifica all'autorità competente di destinazione
- trasmette copia della notifica all'autorità competente di spedizione e transito e al destinatario
- deve stipulare un contratto per lo smaltimento dei rifiuti con il destinatario
- attende conferma del ricevimento della notifica da parte dell'autorità competente di destinazione (entro 3 giorni dal ricevimento)
- attende comunicazione scritta sulla decisione dell'autorità competente di destinazione (autorizzazione della spedizione con o senza condizioni, negazione dell'autorizzazione) (entro 30 giorni)
- attende eventuali obiezioni o condizioni sul trasporto dalle autorità di transito e spedizione (entro 20 giorni dall'invio della conferma)
- attende di ricevere l'autorizzazione alla spedizione, inserisce la data della spedizione, compila il documento di accompagnamento
- invia copia del documento di accompagnamento alle autorità interessate 3 giorni prima della spedizione

Il destinatario

- invia al notificatore e alle autorità competenti copia del documento di accompagnamento, debitamente compilato, entro 3 giorni dal ricevimento dei rifiuti
- invia al notificatore e alle autorità competenti un certificato di smaltimento entro 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti

RECUPERO (artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11)

Rifiuti dell'allegato II (lista verde): nessuna procedura, salvo quanto previsto dall'art. 1, c. 3, lett. a). In particolare, i rifiuti devono essere accompagnati dalle informazioni di cui all'art. 11 (nome e indirizzo del detentore e destinatario, descrizione e quantità dei rifiuti, operazione di recupero, data prevista di spedizione).

Rifiuti dell'allegato III (lista ambra): chi effettua la spedizione

- compila la notifica
- invia la notifica all'autorità competente di destinazione
- trasmette copia della notifica all'autorità competente di spedizione e transito e al destinatario
- deve stipulare un contratto per il recupero dei rifiuti con il destinatario
- attende conferma del ricevimento della notifica da parte dell'autorità competente di destinazione (entro 3 giorni dal ricevimento)
- attende un consenso scritto e/o eventuali obiezioni sulla spedizione da parte delle autorità competenti di destinazione, spedizione e transito (entro 30 giorni dalla spedizione della conferma)
- attende la notifica scritta di eventuali condizioni relative al trasporto da parte delle autorità competenti (entro 20 giorni dalla conferma)
- se non è stata effettuata nessuna obiezione, effettua la spedizione al termine di un periodo di 30 giorni
- inserisce la data di spedizione, compila il documento di accompagnamento e ne invia una copia alle autorità competenti 3 giorni prima della spedizione

Il destinatario

- invia al notificatore e alle autorità competenti copia del documento di accompagnamento, debitamente compilato, entro 3 giorni dal ricevimento dei rifiuti
- invia al notificatore e alle autorità competenti un certificato di recupero entro 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti

Rifiuti dell'allegato IV (lista rossa) e rifiuti non ancora attribuiti a nessuna lista: si applica la stessa procedura dei rifiuti della lista ambra, salvo consenso delle autorità competenti interessate formulato per iscritto prima della spedizione.

Esportazione di rifiuti dalla comunità

SMALTIMENTO

L'esportazione è vietata ad esclusione di quella diretta verso i Paesi EFTA che aderiscono alla Convenzione di Basilea.

Per queste esportazioni è necessaria la notifica e l'autorizzazione dell'autorità competente di spedizione (art. 15).

Sono vietate tutte le esportazioni di rifiuti verso i Paesi ACP (Africa, Carabi, Pacifico).


RECUPERO

L'esportazione di rifiuti della **lista ambra** (allegato III) e **rossa** (allegato IV) è vietata, ad esclusione di quella diretta verso

- i Paesi in cui si applica la decisione OVSE 30 marzo 1992 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero
- i Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea


Le condizioni per cui l'esportazione di questi rifiuti è consentita sono presentate nell'art. 16.

Le esportazioni di rifiuti della **lista verde** (allegato II) sono permesse e si applicano secondo le disposizioni di cui all'art. 17. Sono vietate tutte le esportazioni di rifiuti verso i Paesi ACP (Africa, Carabi, Pacifico).

14.6 ALLEGATO "F"
ITER GESTIONALE DEI RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA



14.7 ALLEGATO "F1"

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI SMALTIBILI IN DISCARICA PER RIFIUTI PERICOLOSI




14.8 ALLEGATO "F2"

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI SMALTIBILI IN DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI



° Si deve tener conto di eventuali deroghe ai sensi dell'art. 6 del DM 13/03/03

** Non è chiaro se rifiuti non pericolosi che non rispettino i limiti per le discariche per rifiuti non pericolosi ma rispettino quelli per le discariche per rifiuti pericolosi possano essere smaltiti in quest'ultime, visto che il DLgs 36/03 all'art. 7 comma 4 definisce che nelle discariche per rifiuti pericolosi possano essere smaltiti solo rifiuti pericolosi.

14.10 ALLEGATO "F4"
PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI SMALTIBILI IN DISCARICA PER RIFIUTI DI AMIANTO


14.11 ALLEGATO "G"

PROCEDURA DI GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Analisi e valutazione iniziale del terreno tramite:

- Studi approfonditi eseguiti in fase di acquisizione del terreno
- Studi particolari a seguito iter autorizzativi o prescrizioni di legge (Caratterizzazioni, VIA)
- Analisi a campione in mancanza di informazioni precedenti

Responsabilità

Committente o proprietario o titolare della concessione edilizia, anche tramite altra funzione delegata (es.: INGE)

Il sito in questione rientra tra quelli considerati inquinati o interessato a interventi di bonifica (superamento limiti Tab. 1 DM 471/99) ?

SI

Applicazione delle procedure previste dalla normativa sui siti da bonificare e dalle prescrizioni locali (DM 471/99 ed esame in Conferenza dei Servizi).

Responsabilità

Committente, anche tramite altra funzione delegata (es.: INGE)

NO

La composizione media dell'intera massa dei materiali in eccesso dallo scavo presenta una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalla normativa vigente (Allegato 1, tabella 1, colonna B del DM 471/99) ?

Verificato anche mediante accertamenti sul luogo di destinazione.

Responsabilità

Committente, anche tramite altra funzione delegata (es.: INGE) attraverso analisi del campione (vedi DM 471/99)

I materiali da scavo sono:

- senza trasformazioni preliminari
- secondo le modalità previste dal progetto VIA o dal progetto approvato dall'autorità competente, previo parere dell'ARPA **effettivamente utilizzati per:**

- Reinterri
- Riempimenti
- Rilevati e macinati
- Destinazione a differenti cicli di produzione industriale purchè sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale
 - o Riempimento di cave coltivate
 - o Ricollocazione in altro sito purchè sia autorizzata, si rispettino i limiti del DM 471/99 e sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato.

NO

SI

NO

SI

I materiali da scavo RIENTRANO nel regime applicativo dei rifiuti (vedi catalogo CER famiglia 1705XX)
Si applica quanto previsto dalla legislazione vigente (vedi Allegati "B" e "D" PRO-007-EDIS-02)

I materiali da scavo NON RIENTRANO nel regime applicativo dei rifiuti

Responsabilità

Committente, anche tramite suo delegato (es.: INGE), chiede alla ditta appaltatrice dei lavori di comunicare formalmente:

- quantità, destinazione, utilizzo

PROCEDURA GESTIONE RIFIUTI

Compilatore	Data comp.	Approvazione	Approvazione F.R.A. (se richiesto)	Approvazione PASQ (se richiesto)
Dozio	03/05/2005	Dozio	Abbate Bisognin Tasso	Dozio

Rev.	data	Compilatore	Descrizione e motivazioni della revisione
1	07-11-97	Mottura	Adeguamento alla PTG-GE-001-GE
2	12-12-97	Mottura	Adeguamento a D.Lgs 389 del 08/09/97
3	16-03-98	Mottura	Inserimento nuovo codice rifiuto
4	15-06-98	Mottura	Adeg. a D.M. 28/02/98 e D.M. dell'Ambiente n. 141 - 145 - 148
5	02-02-99	Bozza	Adeg. a D.M. 4/8/98 n. 372 e circolare 4/8/98 n. GAB/DEC 8-12-98
6	25-08-99	Bozza	Inserimento nuovi codici rifiuto e allegati n.11-12
7	25-09-01	Dozio	Revisione a seguito inserimento software gestione rifiuti
8	31-10-02	Dozio	Revisione a seguito procedura PEOR/PASS PRO-007-EDIS-02
9	03-05-05	Dozio	Revisione a seguito nuovo Software e PRO-007-EDIS-03

LISTA DISTRIBUZIONE								
EE- ASEE		AZ- M. Azotati	*	SG- Sesto S. G.	*	TA- Taranto	*	AP- APPR
GT- Gete	*	CA- Castelmassa	*	SO- Settimo T.	*	PB- Piombino	*	IN- INGE
GA- Get1	*	CN- Porto Viro	*	PC- Porcari	*	AL- Altomonte	*	SN- SERENE
GB- Get2	*	ML- M. Levante	*	CG- Cologno	*	CD- Candela	*	PP- PEOR/Pasq
GC Get3	*	SP- Spinetta M.	*	MZ- Milazzo	*			MG- MEGS
PA- Pasq	*	SQ- S.Quirico	*	CL- Celano	*			LI- Lille
CP- Coan		TE- Terni	*	NM- Nera Montoro	*			SI- Simeri Crichi
SE- Secu		BU- Bussi	*	BF- Boffalora	*			ZZ- Unità Esterne
TS- Tese		SR- Sarmato	*	AC- Acerra				
TM- Teme		JE- Jesi	*	SU- Sulmona	*			
ST- Sert		VE- Verzuolo	*	TL- Termoli	*			
IM- Inge		TV- Torviscosa	*					

Manuale di Operazione	Documento PTG GT 013 GT
Procedure Tecnico Gestionali	Revisione 9 Pagina 2 di 12

SOMMARIO

1	GENERALITA.....	3
2	RIFIUTI PRODOTTI DALLE CENTRALI TERMOELETTRICHE	3
3	PROCEDURA PER TRASMISSIONE REGISTRO AD ASEE/PASQ.....	4
4	PROCEDURA PER AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA RIFIUTI.....	6
5	PROCEDURA AGGIORNAMENTO IMPOSTAZIONI.....	9
6	DOCUMENTO DI TRASPORTO	10
7	COME PROCEDERE PER LA RICHIESTA DI SMALTIMENTO.....	10
7.1	VALUTAZIONE TECNICA DELLE AUTORIZZAZIONI.....	10
8	REGISTRO OLIO USATI.....	11
9	SCHEDE RIFIUTI.....	12
10	DENUNCIA ANNUALE	12
11	ALLEGATI	12

Manuale di Operazione	Documento PTG GT 013 GT
Procedure Tecnico Gestionali	Revisione 9 Pagina 3 di 12

1 GENERALITA

La presente procedura tecnica uniforma e disciplina la gestione dei rifiuti nell'ambito delle unità gestite da ASEE\Gete. Pertanto tutte le operazioni di gestione dei rifiuti ivi comprese le operazioni di smaltimento dei rifiuti devono essere compiute adeguandosi a quanto stabilito dal testo che segue e dalle **Linee guida per la gestione dei rifiuti PEOR/PASS PRO-007-EDIS-03**.

Occorre porre molta attenzione sulla destinazione finale dei rifiuti favorendo sempre la scelta del recupero anziché a smaltimento come previsto nei sistemi di Gestione Ambientale ed EMAS

2 RIFIUTI PRODOTTI DALLE CENTRALI TERMoeLETTRICHE

I rifiuti tipici che le centrali termoelettriche producono o che si prevede possano produrre sono riportati nella sezione anagrafica rifiuti del software Edizione Ambiente installato su tutti gli impianti Gete

Per ogni rifiuto viene riportato:

- **Codice Rifiuto C.E.R.**
- **Denominazione del Rifiuto**
- **Denominazione codificata del Rifiuto**
- **Descrizione del rifiuto**
- **Stato Fisico**
- **Classi di pericolosità**
- **Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID**

In caso si produca un rifiuto il cui codice non è presente nell'anagrafica rifiuti, in accordo con ASEE/Pasq si procederà alla individuazione del codice, all'aggiornamento da parte di Pasq dell'anagrafica rifiuti e successivamente verrà inoltrata la richiesta di smaltimento.

3 PROCEDURA PER TRASMISSIONE REGISTRO AD ASEE/Pasq

Ogni semestre o su richiesta occorre provvedere all'aggiornamento della banca dati presente presso l'ufficio ASEE/Pasq


La prima installazione dopo aver registrato il soggetto titolare e creato il registro in bianco dovrà essere inviato ad ASEE\Pasq per trasmettere l'aggiornamento dei codici dei rifiuti

Operazioni da eseguire:

Dalla maschera iniziale entrare in **“Moduli aggiuntivi”** selezionare **“Coordinamento delle Unità Locali”**

Selezionare **“Invio Registri”**


Selezionare il registro da inviare



Guida rapida all'uso del modulo "Coordinamento delle Unità locali"

- Istruzioni preliminari
 - Le password di accesso
 - Lista di trasmissione
- Utilizzo da parte del Centro di coordinamento
 - Come inviare le Impostazioni
 - Come ricevere i Registri
 - Come ricevere le Aziende collegate
 - Come ricevere i Rifiuti collegati
 - Come inviare le Aziende collegate
 - Come inviare i Rifiuti collegati
- Utilizzo da parte dell'Unità locale
 - Come inviare i Registri
 - Come inviare le Aziende collegate
 - Come inviare i Rifiuti collegati
 - Come ricevere le Aziende collegate
 - Come ricevere i Rifiuti collegati
 - Come ricevere le Impostazioni
- Istruzioni preliminari
 - Le password di accesso
 - Prima di usare il modulo "Coordinamento delle Unità locali" è importante che l'Amministratore imposti con cura le due Password (quella dell'Amministratore e quella del Non-Responsabile).

Prima di inviare tale registro effettuare "F2" e rinominare il registro con il nome della centrale e l'anno di riferimento (esempio per la centrale di Marghera Levante rinominare il registro "Levante 04")



Procedere con **“Prepara copia da inviare”** e il registro verrà trasmesso nella cartella della centrale e compare la seguente dicitura

Un Registro preparato per l'invio all'interno della Cartella di trasmissione \\edimi-sgsf-01\Edison\ReteAmbiente\.

4 PROCEDURA PER AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA RIFIUTI


A seguito di eventuali aggiornamenti da parte di ASEE/Pasq dell'anagrafica rifiuti il file verrà trasmesso direttamente alle centrali attraverso il software in uso.

Operazioni da eseguire:


Dalla maschera iniziale entrare in **“Moduli aggiuntivi”** selezionare **“Coordinamento delle Unità Locali”**

Selezionare **“Sincronizzazione Archivi”**

Selezionare nella parte inferiore **“Rifiuti collegati”**




Selezionare **“apri”**



Selezionare “rifiutixx” e successivamente premere sul tasto “apri”

Selezionare **“importa”** e successivamente flaggare sulla maschera che compare **“Cancella dagli archivi i soggetti/rifiuti non compresi nel file di importazione”** e premere **“OK”**

A questo punto inizia l'importazione e l'aggiornamento del file dei rifiuti.



al termine il software nel PANNELLO DEI DETTAGLI trasmetterà il messaggio **“XXX Rifiuti importati da Rifiutixx.mdb, nella Cartella di trasmissione \\edimi-sgsf-01\Edison\ReteAmbiente\xxxxxx**

5 PROCEDURA AGGIORNAMENTO IMPOSTAZIONI


A seguito di eventuali aggiornamenti da parte di ASEE/Pasq delle impostazioni del software il file verrà trasmesso direttamente alle centrali attraverso il software in uso.

Operazioni da eseguire:

Dalla maschera iniziale entrare in **“Moduli aggiuntivi”** selezionare **“Coordinamento delle Unità Locali”**

Selezionare **“Ricezione impostazioni”**

Selezionare da aprì il file **“Impostazioni.coo”** e premere **“Importa”**



al termine il software nel PANNELLO DEI DETTAGLI trasmetterà il messaggio **“Impostazioni importate da \\vedimi-sqsf-01\Edison\ReteAmbiente\Impostazioni.coo**.

Manuale di Operazione	Documento PTG GT 013 GT
Procedure Tecnico Gestionali	Revisione 9 Pagina 10 di 12

6 DOCUMENTO DI TRASPORTO

Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un “**formulario di identificazione**” conforme a quanto riportato nel Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 145 del 01 aprile 1998.

I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dall’ufficio del Registro o dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e devono essere registrati sul Registro IVA-Acquisti.

Per poter effettuare la registrazione sul Registro IVA Acquisti, occorrerà anticipare via Fax copia della Fattura dell’acquisto dei moduli del formulario con comunicazione di accompagnamento a :

Edison DIFA/Ammi/Sofi

Solo dopo registrazione sul Registro IVA Acquisti e vidimazione si potranno utilizzare i formulari.

In allegato 1 è riportato il facsimile della comunicazione di accompagnamento.

7 COME PROCEDERE PER LA RICHIESTA DI SMALTIMENTO

Nella richiesta di smaltimento (RdA) devono essere specificati quali tipi di rifiuti si vogliono conferire (denominazione e codice), allo scopo di accertarsi che le caratteristiche tecniche degli impianti dello smaltitore siano conformi alla tipologia di rifiuti che ricevono.

7.1 Valutazione tecnica delle autorizzazioni

In fase di offerta la ditta in gara per ottenere l’appalto (trasportatore e smaltitore) deve presentare all’ufficio Approvvigionamenti di Edison le autorizzazioni al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, nonché l’iscrizione all’albo nazionale delle imprese che gestiscono servizi di smaltimento rifiuti.

Occorrerà inserire nelle note per l’ufficio Approvvigionamenti che, sulla base della documentazione pervenuta, il parere tecnico verrà espresso sentito il richiedente.

Nella fase di commento tecnico dovrà essere verificato che:

1. Le autorizzazioni non siano scadute (nella delibera viene fissata la data di scadenza):le iscrizioni all’Albo devono essere rinnovate ogni 5 anni per l’attività ordinaria di raccolta e trasporto rifiuti (cat. 4 e 5) e per lo stoccaggio e ogni 2 anni per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate (cat. 2);
2. Le autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento devono comprendere la tipologia di rifiuti che si vogliono conferire sulla base delle nuove classificazioni degli stessi in base al D.Lgs. 22/97 e successive modifiche integrazioni (sarebbe opportuno allegare anche domanda di iscrizione/variazione ai sensi dell’art.1 comma 15 della legge 21/12/01 n ° 443: transcodifica dei rifiuti).Nel caso in cui il trasportatore intenda utilizzare mezzi non riportati nelle autorizzazioni deve fornire anticipatamente le integrazioni dei suddetti automezzi, le attestazioni a mezzo di perizie giurate dell’idoneità tecnica (secondo il DM 406/98) dei mezzi di trasporto in relazione ai

Manuale di Operazione	Documento PTG GT 013 GT
Procedure Tecnico Gestionali	Revisione 9 Pagina 11 di 12

codici CER interessati e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vidimate per ricevuta dalle sezioni regionali

3. La Ditta titolare dell'autorizzazione, a meno che non si tratti di impresa che effettui attività di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate, deve aver prestato una apposita garanzia fideiussoria a favore della Regione. L'attestazione dell'adempimento è dimostrata dalla copia della lettera di accettazione della stessa da parte della Regione;
4. Sia inserita nella documentazione la corretta definizione dei codici del rifiuto come attività di recupero o di smaltimento.

Per i rifiuti recuperabili non pericolosi, la ditta che effettua tale attività, può iniziare l'esercizio delle operazioni di decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente, art.31 e 33 del Decreto Legislativo n. 22 del 05/02/97 (richiedere copia della lettera). Tale comunicazione deve essere rinnovata ogni 5 anni. La ditta deve presentare alla committente l'attestazione di iscrizione rilasciata dalla provincia.

Inoltre, chi effettua tali attività deve trasmettere alla committente una autocertificazione attestante l'iscrizione nell'apposito registro Provinciale e il rispetto dei requisiti previsti all'Art. 10 del DM 05/02/98 . Dovrà inoltre presentare l'attestazione dell'avvenuto versamento annuale del diritto di iscrizione a favore della Provincia D.M. 21 luglio 1998 n. 350 (fotocopia versamento).

Occorrerà inserire nelle note per Ordine la seguente precisazione: **L'appaltatore si impegna a comunicare e trasmettere eventuali variazioni autorizzative (rinnovi autorizzazioni, variazioni di indirizzo, ecc.) rispetto la data di emissione dell'ordine.**

8 REGISTRO OLIO USATI

Ad integrazione della procedura PEOR/PASQ **PRO-007-EDIS-02** la **Gestione Termoelettrica** al fine di evitare inutili sanzioni ha scelto di mantenere attivo il registro di carico e scarico olio esausto in ottemperanza del **Decreto Ministeriale del 22/02/1984 Modalità di tenuta dei registri di cui all'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n.75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati.**

Art. 2.

Il registro può essere costituito anche da schede o fogli mobili, numerati progressivamente. Il registro deve essere approntato dai soggetti indicati nel precedente articolo e sottoposto, prima dell'uso, a **vidimazione** da parte della **cancelleria del tribunale** del luogo in cui ha sede l'impresa o il consorzio, o **di un notaio**.

Su tale registro devono essere riportati come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 691 del 23/08/1982 i seguenti rifiuti :

Art. 1.



Edison Spa

Business Unit Asset
Energia Elettrica

Manuale di Operazione	Documento PTG GT 013 GT
Procedure Tecnico Gestionali	Revisione 9 Pagina 12 di 12

Ai fini del presente decreto, per olio usato s'intende ogni prodotto usato, fluido o liquido, composto interamente o parzialmente di **olio minerale o sintetico**, compresi i **residui oleosi** di cisterna, **i miscugli di acqua e olio e le emulsioni**.

9 SCHEDE RIFIUTI

Tutti i rifiuti prodotti in centrale e depositati negli appositi contenitori in attesa dello smaltimento, nel rispetto del D.Lgs 22/97, devono essere etichettati con le apposite "schede rifiuto". Tali schede sono reperibili al seguente percorso "Disco R/Modelli GETE/AMBIENTE/RIFIUTI/SCHEDE RIFIUTI". Le schede devono essere applicate o direttamente sul contenitore o in luogo prossimo allo stesso, ben visibili e sostituite qualora presentino segni evidenti di deterioramento.

10 DENUNCIA ANNUALE

Effettuare entro il 30 aprile di ogni anno la denuncia annuale dei rifiuti prodotti e/o smaltiti da inviare alla camera di commercio provinciale, questa operazione viene effettuata tramite il Modello Unico di Dichiarazione.

Per la denuncia annuale si deve utilizzare il software realizzato da Edizione Ambiente

11 Allegati

- Allegato 1 Facsimile comunicaz. a DIFA/AMMI/Sofi (allegato 1).